

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

472° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2004

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	16
2 ^a - Giustizia	»	23
5 ^a - Bilancio	»	27
7 ^a - Istruzione	»	31
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	37
10 ^a - Industria	»	41
12 ^a - Igiene e sanità	»	67
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	69

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 4 ^a (Difesa)	<i>Pag.</i>	3
8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	»	15

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	70
Vigilanza sull'anagrafe tributaria	»	76

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - <i>Giustizia - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	84
5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	»	85
6 ^a - <i>Finanze e tesoro - Pareri</i>	»	94
11 ^a - <i>Lavoro - Pareri</i>	»	95
12 ^a - <i>Igiene e sanità - Pareri</i>	»	96

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

COMMISSIONI 2^a e 4^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

4^a (Difesa)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2004

11^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(2493) *Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare*

(1432) *MANZIONE ed altri. – Disposizioni per la tutela dell'integrità fisica e della dignità dei cittadini che prestano servizio militare, anche in relazione al fenomeno del cosiddetto «nonnismo»*

(1533) *Riforma dei codici penali militari e dell'ordinamento giudiziario militare*

(2645) *PASCARELLA ed altri. – Concessione di amnistia e contestuale depenalizzazione dei delitti di renitenza alla leva e di rifiuto della prestazione del servizio civile*

(2663) *FLORINO ed altri. – Modifiche al codice penale militare di pace*

(3009) *PESSINA. – Concessione di amnistia per i delitti di renitenza alla leva e di sottrazione al servizio civile commessi fino al 31 maggio 2004*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, già pubblicati in allegato al resoconto delle ultime due sedute.

Senza discussione è posto ai voti l'emendamento 3.1, che risulta respinto, mentre sono separatamente approvati gli emendamenti 3.2 e 3.3. È

poi respinto l'emendamento 3.4, mentre risulta approvato l'emendamento 3.5.

Sull'emendamento 3.6 il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) invita a riflettere sull'esigenza di mantenere la compatibilità con la normativa generale e pertanto non auspica l'approvazione della proposta emendativa del relatore CIRAMI (*UDC*), il quale difende invece la specificità della formulazione, attesa la specificità della condizione dei destinatari la norma *de qua*.

Posto ai voti, l'emendamento 3.6 è approvato.

Il PRESIDENTE rende noto che l'emendamento 3.7 è pertanto precluso.

Nei confronti dell'emendamento 3.8 il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) manifesta perplessità, che non sono condivise dal relatore CIRAMI (*UDC*).

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) si dichiara favorevole all'esclusione dell'aggravante anche in ragione del fatto che essa è espressione di una concezione arcaica e in contrasto con i tempi.

Il senatore MANFREDI (*FI*) reputa non del tutto infondate le tesi dianzi esposte dai colleghi dell'opposizione. Ad avviso del senatore andrebbe quanto meno valutata l'opportunità di escludere l'applicazione della norma di cui al punto 8.1) del numero 8) della lettera *a*) di cui al comma 1 dell'articolo 3 del testo proposto dal Comitato ristretto riguardo ai reati nei quali non è in gioco un rapporto disciplinare.

Il relatore CIRAMI (*UDC*) manifesta delle perplessità in ordine alle osservazioni formulate dal senatore Zancan.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) insiste invece sulla validità delle ragioni sottese agli emendamenti 3.8 e 3.9.

Il senatore ZICCONI (*FI*) osserva che, essendo il testo proposto dal Comitato ristretto improntato all'estensione dell'ambito di operatività della legge penale militare, taluni reati previsti, per quanto simili ai reati comuni, mantengono una loro specificità tale da giustificare l'adozione di particolari circostanze aggravanti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti 3.8 e 3.9, di identico contenuto.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*), nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 3.10, osserva che il punto 8.2 di cui al numero 8) della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 configura, unito al precedente 8.1),

una duplice aggravante di natura eccessiva. Propone quindi un coordinamento tra i due punti citati e a tal fine aggiunge la sua firma all'emendamento 3.10 e lo riformula nell'emendamento 3.10 (testo 2).

Sull'emendamento 3.10 (testo 2) esprimono avviso favorevole il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) ed il relatore CIRAMI (*UDC*).

Le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento 3.10 (testo 2).

I senatori ZANCAN (*Verdi-U*) e DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) esprimono quindi il loro avviso favorevole sull'emendamento 3.11, sul quale manifestano invece delle perplessità il relatore CIRAMI (*UDC*) ed il senatore SEMERARO (*AN*).

Il senatore ZICCONI (*FI*) illustra il subemendamento 3.11/2, rimarcando la diversità sostanziale tra l'aggravante prevista al punto 8.4) del numero 8) della lettera a) di cui al comma 1 dell'articolo 3 e quella contenuta nell'emendamento 3.11, volta a sostituire la prima.

Il relatore CIRAMI (*UDC*) osserva che, qualora fosse approvato il subemendamento 3.11/2, il suo parere sull'emendamento 3.11 potrebbe essere favorevole.

Il sottosegretario BERSELLI illustra brevemente il subemendamento 3.11/3, volto a conferire una maggiore razionalità all'emendamento 3.11.

Il senatore MANFREDI (*FI*) illustra il subemendamento 3.11/1, osservando che il prestigio della Forza armata cui il militare che commette reato appartiene sarebbe effettivamente leso soltanto nell'ipotesi in cui il soggetto attivo riveste un grado superiore a quello di coloro che assistono alla consumazione della fattispecie criminosa.

Il relatore CIRAMI (*UDC*) ribadisce le considerazioni da lui già precedentemente espresse.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono il presidente Antonino CARUSO, il senatore ZANCAN (*Verdi-U*), il senatore ZICCONI (*FI*) ed il relatore CIRAMI (*UDC*), i senatori ZICCONI (*FI*) e MANFREDI (*FI*) ritirano le loro proposte modificative all'emendamento 3.11.

Con distinte votazioni sono quindi approvati il subemendamento 3.11/3 e l'emendamento 3.11, come modificato.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.12, evidenziando l'ingiustificato aggravamento di pena pre-

visto dal punto 8.5) di cui al punto 8) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3.

Replica brevemente il relatore CIRAMI (*UDC*), ricordando le ragioni di base che giustificano l'adozione della disposizione citata dal senatore Zancan.

Ad avviso del senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), sarebbe opportuno operare una distinzione tra le fattispecie di reato alle quali sarebbe effettivamente da applicare la circostanza aggravante di cui al citato punto 8.5) e quelle, invece, nei confronti delle quali tale applicazione non si renderebbe necessaria.

Posto ai voti, l'emendamento 3.12 risulta respinto dalle Commissioni riunite.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) pone quindi l'accento sull'opportunità dell'approvazione dell'emendamento 3.13. Infatti, il comprendere l'eccesso di zelo tra le circostanze attenuanti potrebbe dar luogo, nei fatti, alla mancata sanzione di numerosi fatti criminosi.

Il senatore ZICCONI (*FI*) invita le Commissioni Riunite a valutare attentamente l'opportunità di mantenere nel testo dell'articolo 9 l'attenuante di cui al punto 9.1).

Il relatore CIRAMI (*UDC*) ricorda che la citata circostanza attenuante era stata inserita nel testo unificato a seguito di apposita deliberazione del Comitato ristretto, che aveva in ogni caso analizzato attentamente la questione.

Sulle osservazioni formulate dal senatore ZANCAN (*Verdi-U*) interviene, in senso adesivo, il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*).

Il sottosegretario BERSELLI pone in evidenza la genericità del concetto di zelo. In ragione di ciò, invita le Commissioni riunite a valutare l'opportunità di un momentaneo accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 3 onde poter compiere un esame più approfondito sulle delicate questioni ad essi sottese in un secondo momento.

Il relatore CIRAMI (*UDC*) osserva che, allo stato attuale dell'*iter* dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, sarebbe opportuno proseguire nell'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3, anche eventualmente approvando l'emendamento 3.13. Ciò in quanto ulteriori valutazioni di merito potranno eventualmente essere compiute in sede di esame in Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 3.13 risulta approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato alla prossima seduta.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente Antonino CARUSO rende noto che le Commissioni riunite giustizia e difesa torneranno nuovamente a riunirsi nella giornata odierna al termine della seduta della Commissione giustizia, convocata per le ore 14, con lo stesso ordine del giorno della presente seduta.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta termina alle ore 9,35.

12^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3047) Deputato CARLI ed altri. – Proroga del termine previsto per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento dei fascicoli relativi a crimini nazifascisti, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

In apertura di seduta il presidente Antonino CARUSO dà conto del parere non ostativo della Commissione Affari costituzionali, pervenuto nella giornata di ieri. Dà quindi la parola ai relatori Pellicini e Cirami per lo svolgimento della relazione introduttiva.

Il senatore PELLICINI (AN), relatore per la Commissione Difesa, ricorda che il provvedimento in titolo si propone di prorogare il termine previsto per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti, istituita con la legge n. 107 del 2003.

Al riguardo, osserva che la proroga sino alla fine della legislatura in corso appare eccessiva, ben potendo bastare un termine di un solo anno,

che in ogni caso potrebbe essere nuovamente prorogato qualora se ne presentasse la necessità. Conseguentemente, conclude l'oratore, i relatori hanno già predisposto un emendamento in tal senso.

Il senatore CIRAMI (*UDC*), relatore per la Commissione Giustizia, interviene brevemente per ribadire le ragioni alla base della proposta emendativa presentata d'intesa con il relatore Pellicini. Peraltro, un termine più ristretto potrebbe consentire al Parlamento un'analisi ponderata della relazione finale della Commissione d'inchiesta.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) osserva che appare decisamente inopportuno restringere il termine statuito dal disegno di legge in titolo per la conclusione dei lavori della Commissione d'inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti, la quale da un lato è stata l'ultima a costituirsi nella presente legislatura e dall'altro sta svolgendo una meritoria attività conoscitiva. Ricorda inoltre che è regola costante che le Commissioni d'inchiesta debbano presentare le loro conclusioni al Parlamento tre mesi prima della scadenza del termine loro assegnato: pertanto, la proposta emendativa dei relatori perderebbe sostanzialmente la sua ragione d'essere.

Intervengono brevemente il senatore BOBBIO (*AN*), il presidente CARUSO ed il relatore per la Commissione giustizia CIRAMI (*UDC*), rilevando che il termine da ultimo citato dal senatore Zancan non figura nella legge istitutiva della Commissione d'inchiesta in esame.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) insiste sull'opportunità di lasciare inalterato il testo del disegno di legge in titolo. Peraltro, l'approvazione di eventuali modifiche comporterebbe automaticamente un nuovo esame presso la Camera dei Deputati, con il rischio di un'eccessiva dilatazione dei tempi.

Il senatore ZORZOLI (*FI*) dichiara invece di condividere le osservazioni formulate dai relatori.

Il senatore Luigi BOBBIO (*AN*), dopo avere espresso alcune perplessità in ordine ai rilievi poc'anzi formulati dal senatore Zancan, dichiara di condividere le ragioni alla base della proposta emendativa formulata dai relatori.

Ad avviso dei senatori DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) e FASSONE(*DS-U*), la necessità, prospettata dal senatore Zancan, di evitare un'ulteriore esame presso la Camera dei deputati, appare invece pienamente condivisibile.

Interviene nuovamente il senatore ZANCAN (*Verdi-U*), osservando che ad altre commissioni d'inchiesta, quale ad esempio quella sul *dossier* Mitrokhin, è stato concesso di prorogare i propri lavori sino alla fine della legislatura senza obiezioni di sorta.

In senso adesivo sulle osservazioni formulate dai relatori Pellicini e Cirami interviene quindi il senatore PERUZZOTTI (*LP*).

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente Antonino CARUSO dichiara chiusa la discussione generale, rilevando altresì che tanto i relatori quanto il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica. Propone quindi di procedere immediatamente all'esame dell'unica proposta emendativa presentata dai relatori, ed eventualmente all'approvazione del provvedimento, sempre che altri commissari non manifestino l'intenzione di presentare emendamenti: in tale ultimo caso si procederebbe infatti alla fissazione di un congruo termine.

Dopo che le Commissioni riunite hanno convenuto sulla proposta del Presidente, si procede pertanto all'esame dell'unico emendamento presentato.

I relatori PELLICINI (*AN*) e CIRAMI (*UDC*) illustrano brevemente l'emendamento 1.1, ribadendo l'opportunità delle ragioni ad esso sottese.

I senatori ZANCAN (*Verdi-U*) e CALVI (*DS-U*) preannunciano il voto contrario all'emendamento 1.1.

Per dichiarazione di voto favorevole interviene invece il senatore ZICCONI.

Il sottosegretario BOSI dichiara, a nome del Governo, di rimettersi alle valutazioni delle Commissioni riunite.

Posto ai voti, previa verifica del numero legale, l'emendamento 1.1 risulta approvato.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi ai relatori Pellicini e Cirami mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, quale risultante dalla modificazione apportata.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*), stante l'impossibilità di evitare un ulteriore esame in terza lettura presso la Camera dei Deputati, invita le Commissioni riunite a valutare l'opportunità di richiedere al Presidente del Senato la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo.

Sulla proposta del senatore Zancan convergono i rappresentanti dei Gruppi presenti in Aula. Il presidente Antonino CARUSO si riserva quindi di acquisire successivamente il consenso dei Gruppi al momento non presenti.

(2493) Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l' adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare

(1432) MANZIONE ed altri. – Disposizioni per la tutela dell'integrità fisica e della dignità dei cittadini che prestano servizio militare, anche in relazione al fenomeno del cosiddetto «nonnismo»

(1533) Riforma dei codici penali militari e dell'ordinamento giudiziario militare

(2645) PASCARELLA ed altri. – Concessione di amnistia e contestuale depenalizzazione dei delitti di renitenza alla leva e di rifiuto della prestazione del servizio civile

(2663) FLORINO ed altri. – Modifiche al codice penale militare di pace

(3009) PESSINA. – Concessione di amnistia per i delitti di renitenza alla leva e di sottrazione al servizio civile commessi fino al 31 maggio 2004

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti all'articolo 3 già pubblicato in allegato al resoconto delle sedute del 21 luglio e del 28 luglio 2004, a partire dall'emendamento 3.14.

Il presidente Antonino CARUSO ricorda che il relatore aveva invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 3.14.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) ritiene di non poter accogliere l'invito del relatore.

Il relatore CIRAMI (*UDC*) ribadisce quindi il proprio parere contrario sull'emendamento 3.14 che, posto ai voti, è respinto.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.15, sottolineando l'inaccettabile indeterminatezza e l'ambiguità della previsione di delega contenuta nella disposizione di cui al numero 10 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) annuncia anch'egli il voto favorevole sull'emendamento 3.15, condividendo quanto evidenziato dal senatore Zancan.

Il presidente Antonino CARUSO ricorda che il relatore ha invitato a ritirare l'emendamento 3.15 e ha espresso invece parere favorevole sull'emendamento 3.16, che viene incontro all'esigenza di precisare la portata

della disposizione di delega su cui hanno testé richiamato l'attenzione i senatori Zancan e Dalla Chiesa.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*), accogliendo l'invito del relatore, ritira quindi l'emendamento 3.15.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) sottolinea che l'emendamento 3.16 risolve il problema di una specificazione del disposto del numero 10 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 con riferimento al tema della prescrizione per i reati di diserzione e di mancanza da chiamata. Continua però a rimanere indeterminato il criterio di delega relativo alla non menzione della condanna nel certificato del calendario. A quest'ultimo proposito, il senatore Fassone sottolinea la delicatezza di tale aspetto in considerazione del forte ampliamento della competenza dei tribunali militari che deriverebbe dall'approvazione del testo in esame e alla luce dell'attuale previsione in materia contenuta nell'articolo 70 del codice penale militare di pace.

Il relatore CIRAMI (*UDC*) si riserva un'ulteriore riflessione, nel prosieguo dell'esame, in ordine ai profili su cui ha ora richiamato l'attenzione il senatore Fassone.

Segue un breve intervento del senatore MANFREDI (*FI*) il quale ritiene non perfettamente chiaro il disposto del numero 10 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 per come lo stesso verrebbe modificato in seguito all'approvazione dall'emendamento 3.16.

Il relatore CIRAMI (*UDC*) e il presidente Antonino CARUSO non condividono le perplessità del senatore Manfredi.

Posto ai voti è, quindi, approvato l'emendamento 3.16, come modificato nella seduta del 21 luglio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,10.

SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2493**3.11/1**

MANFREDI

Sostituire l'emendamento 3.11 con il seguente:

«Al comma 1, lettera a), al numero 8, punto 8.4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "di grado inferiore"».

3.11/2

ZICCONI

All'emendamento 3.11, dopo le parole: «8,4,», sostituire le parole: «sostituire le parole: "alla presenza di più militari" con le parole: "in"» con le seguenti: «aggiungere in fine le seguenti: "o"».

3.11/3

IL GOVERNO

All'emendamento 3.11, sostituire le parole: «in circostanze di luogo tali che ne risulti gravemente pregiudicato il prestigio dell'istituzione alla quale il militare appartiene» con le seguenti: «alla presenza di più persone».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2493

Art. 3.

3.10 (testo 2)

FASSONE, STANISCI, FORCIERI, NIEDDU, PASCARELLA, MANZELLA, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera a), al numero 8, al punto 8.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o l'aver commesso il fatto in concorso con l'inferiore» e conseguentemente sopprimere nel medesimo numero il punto 8.2.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3047

Art. 1.

1.1

I RELATORI

Al comma 1, sostituire le parole: «fino al termine della XIV legislatura» con le seguenti: «di un anno».

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2004

37^a Seduta

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione
NOVI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.

La seduta inizia alle ore 15,15.

Il presidente NOVI, constatata la mancanza del numero legale ed apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente NOVI avverte che le Commissioni riunite 8^a e 13^a, sono convocate martedì, 3 agosto 2004, alle ore 12.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2004

424^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci e per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3069

Il presidente PASTORE propone di fissare alle ore 15 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge n. 3069, assegnato alla Commissione per la discussione in sede deliberante.

La Commissione conviene.

IN SEDE DELIBERANTE

(3069) Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bornacin ed altri; Bielli ed altri; Antonio Barbieri (Discussione e approvazione)

Il relatore BOSCETTO (*FI*), riferisce sul disegno di legge in titolo, approvato in sede deliberante dalla 1^a Commissione permanente della Camera dei deputati lo scorso 27 luglio.

L'articolo 1, comma 1, definisce l'ambito soggettivo di applicazione, che comprende tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi riconducibili a tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o all'estero, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché i loro familiari superstiti; per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni contenute nelle leggi n. 302/1990, n. 407/1998, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.

Il successivo articolo 2 prevede che, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente, a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applichi l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, che detta una serie di misure di favore, dal punto di vista pensionistico, per i dipendenti pubblici ex combattenti. Si riconosce, inoltre, il diritto a una maggiorazione della misura della pensione per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della disciplina in esame, fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore.

L'articolo 3 riconosce a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. Si stabilisce altresì l'esenzione della pensione così maturata dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

L'articolo 4 equipara coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, ai grandi invalidi di guerra, cui spettano in base alla legislazione vigente una serie di indennità e di trattamenti pensionistici. Si riconosce ai medesimi soggetti il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo i criteri posti dal disegno di legge in esame. Tali criteri si applicano anche per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima. Si stabilisce, infine, che tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge e che ad essi si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall'IRPEF.

L'articolo 5, al comma 1, stabilisce che l'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro, in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale; tale disposizione si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6.

Il comma 3 dell'articolo 5 riconosce a chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa (nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni) a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, oltre all'elargizione, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica.

In caso di decesso dei soggetti di cui al comma precedente, ad alcune categorie di superstiti sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico.

L'articolo 5, comma 5, stabilisce poi che l'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è corrisposta nella misura di 200.000 euro.

L'articolo 6 prevede la rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente, al fine di tener conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Si prevede inoltre che alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari sia assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti sia assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità.

L'articolo 8 esenta dall'imposta di bollo i documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti e prevede che l'erogazione delle indennità sia esente da ogni imposta, diretta o indiretta.

L'articolo successivo prevede l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica a favore sia degli invalidi vittime degli atti di terrorismo, sia di alcune categorie di familiari degli invalidi o delle vittime decedute.

L'articolo 10 garantisce il patrocinio legale gratuito a favore delle vittime di atti di terrorismo – o dei superstiti – nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili, nonché la riapertura dei termini per le azioni risarcitorie, che dovranno essere proposte entro un anno dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame, prescindendo dall'eventuale maturata prescrizione del diritto.

Gli articoli 11 e 12 prevedono, quindi, la possibilità di instaurare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, quando la dipendenza dell'invalidità (e il suo grado) ovvero della morte da atti di terrorismo sia già stata accertata in sede giudiziaria, amministrativa o contabile, con atti definitivi. Il tribunale in composizione monocratica fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale la causa è decisa nel termine di quattro mesi, con sentenza ricorribile esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta illogicità della motivazione. Si tratta di un procedimento molto particolare che trova un nucleo probatorio già definito in sede giurisdizionale o amministrativa: il giudice monocratico è quindi chiamato a stabilire solo il *quantum* del beneficio: tale assetto giustifica l'assenza del giudizio d'appello e la previsione della sola ricorribilità in Cassazione.

L'articolo 13 del disegno di legge in esame disciplina, rispetto alla legislazione vigente, un'ipotesi facoltativa di transazione praticabile, d'ufficio od istanza di parte, anche prima che si instauri formalmente il con-

tenzioso, su iniziativa dell'amministrazione statale competente che può offrire alla vittima o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione. In caso di accettazione, tale transazione preclude ogni altra azione. La liquidazione deve avvenire comunque entro quattro mesi dalla relativa deliberazione; un termine volto, evidentemente, a garantire una durata ragionevolmente breve del procedimento a salvaguardia dei diritti degli interessati.

L'articolo 14, analogamente, è volto ad accelerare i procedimenti amministrativi relativi al riconoscimento e alla valutazione dell'infermità, nonché all'attribuzione dei benefici concessi alle vittime del terrorismo. Infatti la disposizione stabilisce che il procedimento deve concludersi entro quattro mesi dalla presentazione della domanda all'ufficio competente.

L'articolo 15 dispone che i benefici previsti dal disegno di legge in esame si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale dopo il 1° gennaio 1961; per gli eventi occorsi al di fuori del territorio nazionale, si fa riferimento ai fatti verificatisi dopo il 1° gennaio 2003. Tale previsione, che pure potrebbe suscitare dubbi di possibili sperequazioni tra i destinatari dei benefici, è a suo avviso condivisibile, alla luce della vigente legislazione.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore Massimo BRUTTI (*DS-U*) segnala che l'adesione del suo Gruppo e, in generale, dei gruppi di opposizione all'esame in sede deliberante del disegno di legge in titolo testimonia la condivisione dell'esigenza di approvare rapidamente la disciplina in esame. Ciononostante, non si può non sottolineare che alcune disposizioni prevedono procedimenti giurisdizionali nell'ambito dei quali è escluso il grado di appello; condividendo quindi le perplessità manifestate dal relatore al riguardo, ritiene che queste possano essere, al momento, superate in considerazione dell'esigenza di una efficace e tempestiva tutela delle situazioni giuridiche dei soggetti coinvolti in eventi così drammatici. Segnala inoltre che gli eventi di cui si tratta si presentano in modo assai diversificato; il disegno di legge n. 3069 opera una precisa scelta nell'individuare il proprio ambito di applicazione: in primo luogo, esso si applica alle vittime di atti terroristici in senso stretto, la cui natura, cioè, sia stata accertata in giudizio. Più complessa è l'identificazione delle stragi: il provvedimento in esame opta per una definizione di tali eventi quali stragi di matrice terroristica. Per evitare che da tale dizione discendano interpretazioni che escludano l'applicabilità dei benefici alle vittime di stragi avvenute in contesti di terrorismo internazionale o di quelle i cui responsabili non siano stati condannati o siano rimasti ignoti, egli ha presentato un ordine del giorno, pubblicato in allegato al presente resoconto e firmato da rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari – che ringrazia – con il quale si impegna il Governo ad applicare le disposizioni in questione alle vittime di tutte le stragi, anche di quelle rimaste impunte, come ad esempio quella di Ustica.

Interviene quindi il senatore BATTISTI (*Mar-DL-U*) il quale, dopo avere sottolineato l'unanime apprezzamento di tutti i Gruppi per l'iniziativa in esame, invita il Governo a prendere atto della necessità di successivi interventi interpretativi o correttivi, volti a risolvere i problemi emersi dall'esame dell'articolato. A tale proposito condivide le perplessità già avanzate dal relatore sugli articoli 10 e 11 e segnala l'incongrua formulazione, in particolare, dell'articolo 10, comma 2.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore BOSCETTO (*FI*), intervenendo in sede di replica, dichiara di condividere i precedenti interventi, che peraltro sottolineano problematiche già evidenziate nella sua relazione e che, a suo avviso, potranno trovare soluzione in via interpretativa o con successivi interventi correttivi. Manifesta, infine, il proprio favore sull'ordine del giorno sottoscritto da tutti i Gruppi parlamentari.

Il sottosegretario MANTOVANO ringrazia la Commissione affari costituzionali per la disponibilità mostrata nel trattare in tempi così celeri un provvedimento che cerca di dettare una disciplina organica e di maggiore favore per coloro che sono stati colpiti da eventi drammatici nella propria integrità fisica o negli affetti più cari. Le perplessità in merito alle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del disegno di legge meritano certamente un approfondimento; sottolinea, comunque, che la loro finalità è quella di consentire a persone che non hanno promosso l'azione civile nei tempi ordinari per i motivi più vari, frequentemente di carattere psicologico, di poterlo fare dopo l'entrata in vigore del disegno di legge. La previsione di una procedura particolarmente abbreviata, infine, è giustificata dalla circostanza che il giudice, in questo caso, si avvale degli accertamenti e delle risultanze dei procedimenti amministrativi, giudiziari e di altra natura, già acquisiti sui fatti in questione.

A nome del Governo dichiara di accogliere l'ordine del giorno n. 0/3069/1/1^a.

Conclude ringraziando nuovamente la Commissione e sottolineando che l'approvazione definitiva del disegno di legge nella seduta odierna avrebbe un particolare significato, avvenendo alla vigilia dell'anniversario della strage di Bologna.

Il senatore Massimo BRUTTI (*DS-U*) insiste per la votazione dell'ordine del giorno presentato; il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti l'ordine del giorno n. 0/3069/1/1^a, che risulta approvato all'unanimità. Comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni giustizia, finanze, lavoro e sanità; in attesa del parere della Commissione bilancio, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 16,45.

Il presidente PASTORE comunica che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in titolo e che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio. Con separate votazioni sono, quindi, approvati, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, i singoli articoli e il disegno di legge nel suo complesso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE avverte che la Sottocommissione per i pareri sarà convocata alle ore 11 di martedì 3 agosto, in particolare per esaminare il documento di programmazione economica e finanziaria; annuncia altresì che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 11,30 di martedì 3 agosto.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,55.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3069

0/3069/1/1^a

Massimo BRUTTI, PASSIGLI, MAFFIOLI, BONGIORNO, SCARABOSIO, PETRINI,
MANCINO, TURRONI, VITALI, MALABARBA, BATTISTI, STIFFONI, PIROVANO

La 1^a Commissione permanente al Senato,

premesso che

il provvedimento in titolo prevede la concessione di provvidenze economiche e di benefici di natura pensionistica, previdenziale e fiscale in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice

impegna il Governo

ad operare, entro i limiti delle compatibilità finanziarie affinché le disposizioni di legge in esame vengano applicate a favore di tutte le vittime di stragi di matrice terroristica, anche con riferimento a contesti di terrorismo internazionale individuati nel corso delle indagini giudiziarie ed anche quando i responsabili non siano stati condannati con sentenze definitive o siano rimasti ignoti, come nella tragica vicenda della strage di Ustica.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2004

374^a Seduta*Presidenza del Presidente*
Antonino CARUSO*Interviene il ministro della giustizia Castelli.**La seduta inizia alle ore 14,15.**IN SEDE REFERENTE*

(1296-B) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12

(1262) *COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico*

(2457) *MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario*

(2629) *COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 28 luglio 2004.

Il presidente Antonino CARUSO dà la parola al Ministro Castelli.

Il MINISTRO ricorda in premessa come la gestazione parlamentare del disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario abbia impegnato i due rami del parlamento per circa due anni e mezzo durante i quali, in assenza quindi di qualsivoglia intento coercitivo, anche all'esterno si è potuto sviluppare un libero dibattito al quale hanno partecipato

nelle più varie sedi il mondo accademico e, in generale, gli operatori del diritto. Non corrisponde al vero perciò la critica mossa al Governo, accusato di aver evitato il confronto e di essersi chiuso a difesa delle proprie idee. È vero il contrario, giacché le diverse letture hanno significativamente modificato l'impianto iniziale del testo, e il Governo, assumendosi pienamente le responsabilità che ad esso competono, ha dovuto, nell'ultimo passaggio alla Camera, chiedere la fiducia all'unico scopo di poter disporre del tempo necessario per i numerosi decreti legislativi da emanare nel corso della corrente legislatura. Al di là quindi di sempre possibili miglioramenti in una materia così complessa si è ritenuto di dover mettere un punto fermo al lungo e travagliato iter del provvedimento, assumendo come finali gli emendamenti accolti dal relatore presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati, divenuti poi contenuto del maxiemendamento sul quale è stata apposta la fiducia. Il testo in esame si caratterizza pertanto, in senso proprio, come il risultato del libero intervento del Parlamento.

Il progetto di riforma nasce sulla base della evidente necessità di assicurare un funzionamento della giustizia che sia equiparabile a quello degli altri paesi dell'Unione europea. Egli, infatti, ripetutamente ha prodotto dati quantitativi, finora non contestati, riferiti al divario esistente tra l'efficienza del servizio giustizia in Italia e la situazione degli altri paesi, nonostante le risorse impiegate siano sostanzialmente equivalenti. Si trattava quindi di prefigurare un diverso e più efficiente modello che potesse determinare un più qualificato e spedito agire giudiziario.

In questa direzione, l'intervento sull'ordinamento costituisce uno dei tanti tasselli di cui si compone il complessivo disegno riformatore del Governo, in cui si inseriscono, tra l'altro, la riforma del codice di procedura civile, in corso d'esame presso il Senato, la piena operatività del nuovo diritto societario e la prossima presentazione alle Camere delle conclusioni della Commissione per la revisione del codice penale.

Il Ministro procede quindi ad una illustrazione dei principali aspetti che qualificano la riforma, a partire dalle procedure di accesso alla magistratura che finalmente diventano più «europee», all'istituzione di una Scuola superiore della magistratura che permanentemente curi la formazione e il tirocinio dei magistrati, alla previsione della distinzione fra funzioni giudicanti e requirenti. A quest'ultimo proposito, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non sono, ad avviso del Ministro, risultato di un atteggiamento ondivago del Governo quanto invece frutto di una libera decisione parlamentare, rispetto alla quale peraltro probabilmente sarebbe stato preferibile, conservare la soluzione adottata dal Senato e che forse garantiva di più dal punto di vista di possibili dubbi di legittimità costituzionale.

Altro aspetto saliente della riforma, da sempre da lui sostenuta con ferma convinzione, è l'abolizione degli automatismi della progressione in carriera dei magistrati, nonché il valore assunto, dopo la lettura della Camera dei deputati, dalla individuazione di un ridotto numero di concorsi sui quali viene appunto a strutturarsi la progressione stessa nel nuovo si-

stema. Peraltro il doppio binario concorsuale delineato nel testo in esame risponde ad un impegno da lui assunto e viene incontro all'esigenza di creare il più ampio consenso possibile su tale testo.

La stessa riforma dei Consigli giudiziari assume un grande significato in quanto, pur avendo consapevolmente svolto un esercizio legislativo di confine con prerogative garantite costituzionalmente, si perviene ad una utile apertura del mondo giudiziario verso la società civile.

Il provvedimento poi traduce in atto il principio di responsabilità all'interno degli uffici di Procura e un'indispensabile tipizzazione degli illeciti disciplinari, materia sulla quale resta comunque invariato il potere decisionale del Consiglio superiore della magistratura.

Un aspetto importante ma trascurato nel dibattito è quello inerente la delega concessa al Ministro a riconsiderare la problematica delle incompatibilità.

Con rammarico, il Ministro rileva quindi che, nonostante fosse previsto nel testo iniziale del Governo, il Senato ha deciso lo stralcio dell'articolo che prevedeva la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, mentre sottolinea come, recependo anche proposte della opposizione, sia stato introdotto il cosiddetto «*manager*» di Corte d'appello, anche se limitatamente alle quattro Corti d'appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo. Si tratta per il momento di una sperimentazione di questa nuova figura solo nelle quattro Corti predette, le principali, laddove cioè le dimensioni degli uffici ne reclamano maggiormente l'urgenza. La scarsità delle risorse finanziarie ha per il momento imposto tale limitazione così come lo stesso motivo finanziario ha comportato l'eliminazione delle norme istitutive dell'assistente del giudice.

Avviandosi alla conclusione, il Ministro Castelli, sottolineate con soddisfazione le norme riguardanti l'attuazione del decentramento amministrativo del ministero della giustizia, conferma che il Governo considera definitivo, per quel che lo concerne, il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Rispondendo poi a talune violente critiche a lui rivolte su un presunto atteggiamento teso a favorire i magistrati che prestano il loro servizio presso il ministero, con la norma contenuta nel testo approvato dalla Camera dei deputati relativa al loro rientro in ruolo, il Ministro afferma trattarsi invece di un giusto e doveroso debito di gratitudine nei confronti di magistrati che svolgono la loro opera al servizio delle istituzioni. Al riguardo deve tenersi conto anche del fatto che su questi magistrati pesano, da parte dei loro colleghi, pesanti e velenosi sospetti di «collaborazionismo» e che gli stessi incontrano l'ostilità dichiarata da parte del Consiglio superiore il quale, per il tramite di precise disposizioni punitive nei riguardi degli interessati, prevede per essi un trattamento penalizzante al momento del rientro in ruolo così contravvenendo gravemente al principio di leale collaborazione tra i poteri. In sostanza, nella sua qualità di Ministro della giustizia ha sentito personalmente l'obbligo di dare un segnale di attenzione verso questi magistrati, nei confronti dei quali il senatore Ayala, nella seduta del 22 luglio scorso, ha espresso giudizi inaccettabili.

Interviene quindi il senatore AYALA (*DS-U*), il quale, premettendo di non aver inteso offendere alcuno, non può però non definire eversive le norme in oggetto in quanto suscettibili di far sì che determinati magistrati abbiano percorsi di carriera privilegiati per il solo motivo di aver lavorato presso il ministero.

Il senatore BOBBIO (*AN*) replica affermando che comunque il privilegio di cui si parla non esime il magistrato dal superamento dei concorsi e dello stesso avviso è il Ministro CASTELLI il quale sottolinea che la previsione per cui lo svolgimento di determinati incarichi ministeriali costituisce titolo preferenziale produce effetti solo a parità di condizioni con altri candidati e che, con ogni probabilità, la norma non avrà concretamente nessun effetto, qualificandosi così meramente come un segnale.

Il MINISTRO, riprendendo il suo intervento contesta quindi le affermazioni di alcuni senatori che hanno criticato l'eccessivo peso assegnato al possesso di titoli nei concorsi: il disegno di legge, al contrario, non privilegia le belle sentenze e la loro eleganza giuridica, ma invece la laboriosità e l'efficienza del magistrato.

Interrompe nuovamente il senatore AYALA (*DS-U*) per criticare la previsione che nella valutazione del magistrato entri anche l'esito dei processi; in tal modo all'eccesso di iniziativa giudiziaria più volte evocato dal Ministro, subentrerà l'eccesso di cautela per non incorrere in una valutazione negativa.

Concludendo la sua replica, il MINISTRO giudica infine priva di fondamento l'affermazione relativa alla supposta tentazione che tutti i magistrati subiranno di ricoprire posti negli uffici di secondo grado, cosa che risulta impossibile, essendo anche in Appello disponibili solo limitati posti.

Il PRESIDENTE, infine, propone di fissare alle ore 13 del 14 settembre prossimo la data per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1296-B che viene assunto come testo base per il prosieguo dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2004

536^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, con riferimento all'esame dello schema n. 386, recante istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e formazione nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, deposita agli atti della Commissione una nota di chiarimenti sui relativi profili finanziari, contenente anche alcune precisazioni del competente Ministero per l'istruzione, università e ricerca.

La Commissione prende atto.

Il presidente AZZOLLINI, a proposito dell'imminente presentazione alle Camere del nuovo Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), ritiene opportuno avviare le necessarie intese con il Presidente della Commissione omologa dell'altro ramo del Parlamento, al fine di definire nei prossimi giorni l'organizzazione dei lavori in sede congiunta per lo svolgimento delle audizioni correlate all'esame del suddetto Documento, sulla base del calendario dei lavori delle due Assemblee che sarà definito dalle rispettive Conferenze dei Capigruppo. Chiede, pertanto, che la Commissione gli conferisca mandato in tal senso.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente, conferendogli mandato ad avviare le suddette intese con il Presidente della Commissione bilancio della Camera dei deputati.

*POSTICIPAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE POMERIDIANE DELLA COMMISSIONE
E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente AZZOLLINI avverte che le odierne sedute pomeridiane della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate rispettivamente per le ore 14,30 e 14,45, sono posticipate alle ore 15 e 15,05.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

537^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e per l'interno Mantovano.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e formazione nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 386)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con condizioni e rilievi)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 luglio.

Il senatore GRILLOTTI (AN), in sostituzione del relatore Ferrara, sulla base dei chiarimenti contenuti nella nota depositata dal sottosegretario Armosino nella seduta antimeridiana, agli atti della Commissione, illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, nel presupposto che i 20 ispettori del Ministero del lavoro assegnati all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, ai sensi del-

l'articolo 9, comma 4, sono attualmente adibiti esclusivamente alle gestione degli esami di Stato, la cui competenza viene trasferita al suddetto istituto, e che i parametri di quantificazione di cui alle Tabelle 1 e 2 della relazione tecnica costituiscano riferimenti inderogabili ai fini dell'articolazione della pianta organica, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella A, in aree, profili e livelli professionali, sulla base del regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 9, comma 2.».

Il presidente AZZOLLINI propone di trasformare il presupposto concernente i parametri di quantificazione di cui alle Tabelle 1 e 2 della relazione tecnica, in una condizione volta a prevedere che tali parametri costituiscano riferimenti inderogabili.

Il senatore CADDEO (*DS-U*), pur ritenendo preferibile la soluzione avanzata dal Presidente rispetto alla proposta del relatore, osserva che, trattandosi di un parere obbligatorio ma non vincolante per il Governo, sussiste il concreto rischio che le spese effettive conseguenti all'attuazione di tale provvedimento siano superiori agli oneri stimati.

Il PRESIDENTE, replicando alle osservazioni svolte dal senatore Caddeo, ricorda che si tratta della prima applicazione di una nuova prassi volta a prevedere esplicitamente l'espressione del parere, oltre che degli organismi parlamentari competenti per il merito, di quelli competenti per i profili finanziari. Ribadisce, pertanto, come questa nuova procedura rappresenti uno strumento più incisivo di verifica nei confronti del Governo affinché, in sede di esercizio della delega si rispettino i vincoli finanziari.

Il relatore GRILLOTTI (*AN*), dopo aver espresso avviso conforme alla proposta del Presidente, illustra una nuova proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, nel presupposto che i 20 ispettori del Ministero del lavoro assegnati all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, sono attualmente adibiti esclusivamente alle gestione degli esami di Stato, la cui competenza viene trasferita al suddetto istituto, e a condizione che il provvedimento sia riformulato prevedendo che i parametri di quantificazione di cui alle Tabelle 1 e 2 della relazione tecnica costituiscano riferimenti inderogabili ai fini dell'articolazione della pianta organica, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella A, in aree, profili e livelli professionali, sulla base del regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 9, comma 2.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, infine, la proposta di parere testé illustrata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Al senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*), che chiede alcuni chiarimenti sull'*iter* dei lavori connessi all'esame del DPEF, replica il presidente AZZOLLINI che, in conformità con il mandato conferitogli nella precedente seduta, ha preso contatto con il Presidente della Commissione omologa dell'altro ramo del Parlamento per definire il calendario delle audizioni preliminari all'esame del DPEF. Considerato che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato ha stabilito di procedere all'esame del DPEF nel pomeriggio di martedì 3 agosto, tra venerdì 30 luglio e lunedì 2 agosto potrebbero avere luogo le suddette audizioni, congiuntamente con la V Commissione della Camera, per procedere all'esame del DPEF, in sede referente, nel pomeriggio di lunedì 2 agosto e nella mattina di martedì 3 agosto.

La Commissione conviene con il programma di lavoro di massima delineato dal Presidente e gli conferisce mandato a prendere le ulteriori intese con il Presidente della V Commissione della Camera per definire il calendario dettagliato delle suddette audizioni, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, e a chiedere la relativa autorizzazione al Presidente del Senato.

La seduta termina alle ore 15,35.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2004

321^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea e Caldoro.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sull'integrazione e il dialogo tra culture e religioni diverse nel sistema di istruzione del nostro Paese

Il PRESIDENTE dà conto della proposta avanzata dai senatori Soliani ed altri di svolgere un'indagine conoscitiva sull'interazione e dialogo tra culture e religioni diverse nel sistema dell'istruzione del Paese.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*), nel dichiarare di condividere l'opportunità di approfondire detta tematica, che giudica di estrema attualità e non meramente contingente, suggerisce di estendere l'indagine conoscitiva anche al sistema universitario, atteso l'importante contributo che ne potrebbe derivare in considerazione della tradizionale esperienza multiculturale di molti atenei.

Dopo aver ricordato infatti che esistono persino dei corsi di laurea nei quali la multiculturalità è elemento di formazione dei giovani, egli dichiara a nome del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo la piena adesione nei confronti dello svolgimento dell'indagine conoscitiva.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*), dopo aver dato atto della sollecitudine con la quale il Presidente ha inserito all'ordine del giorno la proposta di svolgimento dell'indagine conoscitiva, dichiara di condividere la richiesta del senatore Tessitore di coinvolgere anche il settore universitario.

Ella sottolinea altresì l'importanza di conoscere il fenomeno, che riveste un'indiscutibile rilevanza, come testimonia il consistente numero di alunni stranieri, pari a oltre 300.000, decuplicato dal 1993 e destinato a raddoppiarsi nel prossimo decennio.

Mette conclusivamente a disposizione della Commissione un documento contenente indicazioni in merito alle audizioni ed ai sopralluoghi che potrebbero essere svolti nell'ambito dell'indagine conoscitiva.

Il PRESIDENTE dichiara di accogliere il suggerimento del senatore Tessitore e propone conclusivamente di richiedere il consenso della Presidenza del Senato allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'interazione e dialogo tra culture e religioni diverse nel sistema dell'istruzione scolastica e universitaria del nostro Paese.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e formazione nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 386)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era iniziata la discussione generale.

Il senatore MODICA (*DS-U*), nel dichiarare l'intenzione di svolgere riflessioni di carattere prettamente scientifico su cosa si debba intendere per valutazione del sistema formativo, condivide anzitutto la scelta del relatore di porre in evidenza l'indispensabilità di comprendere l'oggetto della valutazione.

In proposito ricorda che gli esperti in tema di valutazione dei sistemi formativi sottolineano che essa non può certo essere ricondotta alla mera misurazione di dati quantitativi.

Senza peraltro negare l'importanza della fase di acquisizione dei dati del sistema formativo, essa rappresenta a suo avviso solo un prerequisito, ancorché indispensabile, per una compiuta attività di valutazione.

Il provvedimento in titolo, prosegue il senatore, demanda di contro al Sistema nazionale di valutazione compiti di carattere misurativo, quali l'effettuazione di verifiche periodiche sulle conoscenze e abilità degli studenti, nonché la predisposizione delle prove per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione (articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *b*)).

Si tratta di un sistema che si limita a definire procedure di standardizzazione, nelle quali a suo avviso non può certo essere ridotta l'intera attività di valutazione, come testimonia l'esempio dei sistemi anglosassoni ed in particolare di quello inglese.

Proprio dalle esperienze di quei Paesi che da tempo hanno avviato attività di *benchmarking*, afferma il senatore, si palesa il rischio di un'omogeneizzazione culturale, conseguente alla scelta di ridurre il sistema valutativo alla definizione e compilazione di questionari.

Egli sostiene invece che la valutazione della qualità debba essere rivolta alla capacità del sistema di istruzione di pianificare e controllare i propri processi formativi, e non ai loro prodotti.

In proposito si sofferma sui criteri dai quali non può prescindere un efficace sistema valutativo della qualità, quali la capacità di adattamento agli obiettivi formativi, nonché quella di impiegare efficientemente le risorse disponibili. Risulta altresì centrale, ancorché di difficile realizzazione attesa la delicatezza degli aspetti coinvolti, che il sistema sia in grado di assicurare un'effettiva pubblicizzazione dei risultati dell'attività di valutazione che non si può esaurire in una relazione governativa al Parlamento.

Dichiara di non poter dunque esprimere un giudizio positivo sullo schema di decreto atteso che esso prescinde dai richiamati criteri, come testimonia fra l'altro la scelta di destinare la metà degli stanziamenti previsti per le attività connesse alla spedizione ed alla analisi dei questionari e di investire nell'attività di ricerca le sole risorse destinate al personale operante in tale ambito.

Spiace constatare – aggiunge il senatore – che si sia in questo modo persa l'occasione di realizzare un efficace modello di valutazione, che si sarebbe dovuto invece fondare, da un lato, sulla continua autovalutazione delle scuole e, dall'altro, su un'attività di verifica esterna in grado di misurare proprio la capacità delle stesse istituzioni scolastiche di esaminarsi.

Afferma poi che il sistema prefigurato non offrirà alcun contributo al miglioramento della qualità della formazione scolastica, che invece meriterebbe un approccio affatto differente e basato su maggiori investimenti.

Conclude sottolineando l'inopportunità di procedere alla valutazione delle scuole sulla base degli esiti di semplici questionari, che determinerebbero inevitabilmente una condivisibile opposizione da parte delle stesse scuole, atteso che verrebbero giudicate senza tener conto delle differenze territoriali, civili e sociali nelle quali operano.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore BRIGNONE (*LP*) il quale – rammaricandosi di non poter entrare, per ragioni di tempo, nel dettaglio di tutte le osservazioni emerse nel dibattito, oltre che di quelle manifestate dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dall'Unione Province d'Italia (UPI) – ribadisce che l'esperienza finora maturata in Italia in tema di valutazione, prevalentemente interna, non è edificante. Soffermandosi poi sul ruolo degli enti locali e delle agenzie, rammenta come essi siano stati progressivamente chiamati nel tempo a svolgere funzioni sempre più rilevanti, fino a diventare soggetti indispensabili dell'interazione e della collaborazione.

Altro rilievo critico emerso nel dibattito, prosegue il relatore, concerne la circostanza che il riordino dell'INVALSI abbia coinciso con il Servizio nazionale di valutazione. In realtà, egli ritiene prioritario valutare l'attività dell'Istituto in collaborazione con le altre istituzioni a ciò preordinate, oltre che il tasso della sua indipendenza dal Ministero.

Né va dimenticato che il provvedimento rappresenta comunque un primo passo importante nel passaggio dal precedente sistema di autovalutazione verso una valutazione di carattere oggettivo. Ciò, nonostante l'at-

tuale fase di transizione istituzionale. Giudica pertanto significativo aver fissato alcuni principi di carattere generale, che potranno essere opportunamente realizzati da un Istituto autonomo, in collaborazione con altri soggetti.

Illustra conclusivamente uno schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni (pubblicato in allegato al presente resoconto), di cui sollecita l'approvazione. In particolare, invita il Governo a recepire le osservazioni e raccomandazioni ivi contenute, atte a suo giudizio a migliorare l'impianto complessivo del provvedimento.

Il PRESIDENTE chiede al Relatore di modificare lo schema di parere illustrato, trasformando le osservazioni e raccomandazioni in condizioni. Chiede altresì di rafforzare i punti 7, 8 e 9, rendendoli più cogenti.

Il relatore BRIGNONE accoglie i suggerimenti del Presidente.

Il sottosegretario Valentina APREA ricorda che il Governo si è già impegnato a recepire le osservazioni mosse dall'ANCI e dall'UPI.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Disposizioni per la disciplina degli ordinamenti didattici, dei requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi, della programmazione e dello sviluppo del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508» (n. 393)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 21 luglio scorso.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) osserva che i ristretti tempi a disposizione prima della pausa estiva e i numerosi argomenti all'ordine del giorno impediscono di fatto alla Commissione di esaminare con la dovuta attenzione l'atto in titolo entro il termine previsto per l'espressione del parere, in scadenza il prossimo 2 agosto. Avendo peraltro avuto assicurazioni dal Governo in ordine alla disponibilità di attendere il parere parlamentare anche alla ripresa dei lavori, come del resto dichiarato anche presso l'altro ramo del Parlamento per corrispondere ad analoga difficoltà dell'omologa Commissione della Camera dei deputati, propone di rinviare l'esame dell'atto in titolo a settembre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO N. 386

«La 7^a Commissione del Senato,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

tenuto conto delle osservazioni della 1^a Commissione, nonché dei pareri, delle osservazioni e delle proposte emendative espressi dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, dall'ANCI e dall'UPI,

premessi che:

l'autonomia delle istituzioni scolastiche, la legge n. 62 del 2000 e la necessità di rendere più omogeneo sul territorio nazionale la qualità del sistema di istruzione e formazione hanno determinato l'esigenza di realizzare un'attività sistematica di servizio di valutazione, anche ad integrazione dell'autovalutazione sino ad ora prevalente nelle istituzioni scolastiche;

il controllo della qualità del servizio scolastico non può ridursi a procedure formali di verifica di programmi, orari, obiettivi, statistiche, dalla cui lettura complessiva scaturisce un'uniformità lontana dalla realtà estremamente differenziata della scuola italiana statale e non statale;

la valutazione presuppone competenze specifiche, omogeneità di strumenti, attività di coordinamento per raccogliere ed analizzare dati ed indicatori atti a favorire nuove e più incisive politiche scolastiche a livello sia nazionale che locale;

la valutazione volta a garantire e sostenere la qualità del servizio di istruzione e formazione, in un sistema pubblico integrato ed anche nell'ambito di iniziative europee, non è in contrasto con le specifiche competenze assegnate alle Regioni dalla riforma del Titolo V della Costituzione;

considerato che:

lo sviluppo del Servizio nazionale di valutazione in Italia è stato volto a verificare e garantire la qualità e l'efficacia del sistema scolastico e a sostenere ed assistere le iniziative di valutazione ed autovalutazione, anche in un quadro di collaborazione e di ricerca internazionale in merito;

sono stati ampliati i compiti e le finalità attribuite all'INVALSI dal decreto legislativo 20 luglio 1989, n. 258, e dal successivo regolamento, che ha disciplinato l'organizzazione dell'Istituto;

vi è l'esigenza di riordinare l'INVALSI ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, con particolare riferimento all'articolo 3;

occorre considerare le esperienze ed i modelli di valutazione di altri Paesi europei, anche nella prospettiva del reciproco riconoscimento dei titoli di studio;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

1. l'attività sistematica di valutazione deve essere realizzata con rigore, ma anche con gradualità, al fine di rendere consapevoli gli operatori della scuola circa gli obiettivi e le modalità delle iniziative adottate;

2. la valutazione esterna deve mirare prioritariamente al perfezionamento dell'autovalutazione, senza innescare fenomeni di concorrenza che potrebbero risultare dannosi alle istituzioni scolastiche, anche in relazione ai parametri di dimensionamento per l'autonomia;

3. l'attività di valutazione deve essere sostenuta da risorse costanti e percentualmente proporzionate alla spesa totale per l'istruzione, come in altri Paesi con sistemi scolastici efficienti;

4. occorre individuare ulteriori forme di valutazione, di carattere non sanzionatorio e relativo ai contesti ed ai livelli di partenza, quindi più appropriate alla realtà scolastica italiana e con specifico riferimento agli obiettivi contenuti nelle Indicazioni nazionali;

5. il monitoraggio della qualità dell'offerta formativa deve prevedere uniformità di rilevazione dei dati sia nelle scuole statali sia in quelle non statali, come riconosciuto anche nella Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 62 del 2000;

6. deve essere accentuata l'autonomia dell'INVALSI, sopprimendo all'articolo 2, comma 3, l'attribuzione al Ministro del potere di individuare le priorità strategiche degli interventi, soprattutto quelli di carattere tecnico-scientifico (e riformulando la composizione del Comitato Direttivo);

7. occorre prevedere raccordi fra l'INVALSI ed i soggetti, enti ed istituzioni che hanno competenza in materia di scuola e che si dedicano alle innovazioni pedagogiche e didattiche;

8. con riferimento alla lettera b) dell'articolo 3, si auspica che le prove a carattere nazionale previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli d'istruzione siano predisposte e scelte dall'INVALSI;

9. appare necessario espungere dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 3, comma 1, lettera a), il riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera c), e comma 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, poiché tale richiamo risulta non congruo con riferimento alla valutazione concernente "i livelli essenziali di prestazione". La disposizione di cui alla citata lettera c), infatti, non riguarda detti livelli essenziali, bensì la "definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici".

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2004

255^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3034) Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 luglio scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione e si è aperta la discussione generale.

Il senatore MURINEDDU (*DS-U*), osserva che il provvedimento in esame affronta un problema di grande rilevanza, al quale già da tempo sarebbe stato opportuno rivolgere maggiore attenzione. Osserva infatti che gli istituti competenti a svolgere un'opera di promozione e di internazionalizzazione delle imprese si sono trovati nell'impossibilità di agire efficacemente a causa delle forti limitazioni di competenze e di mezzi economici. Inoltre, le stesse Ambasciate sono rimaste, a suo avviso, poco partecipi alle dinamiche economiche e commerciali concernenti le imprese italiane all'estero, ricordando, a tal proposito, che ad inizio legislatura lo stesso Presidente del Consiglio aveva manifestato l'intenzione di intervenire su tali questioni.

Anche le Camere di commercio, prosegue l'oratore, si sono dimostrate per lo più aderenti a logiche settoriali ed i loro servizi informativi sono risultati meno efficaci del dovuto, a causa della mancanza di una

vera e propria rete integrata di comunicazione. In tal modo, a differenza di altri paesi quali il Regno Unito, la Francia e la Germania, la presenza delle imprese italiane all'estero ha avuto modo di esprimersi efficacemente solo attraverso il settore fieristico.

Si sofferma quindi sulle disposizioni concernenti gli «sportelli unici» che potranno, a suo avviso, costituire uno strumento di grande utilità, a condizione che siano posti nella condizione di operare in modo integrato superando le attuali dispersioni e frammentazioni in una logica di interconnessione tra sistema produttivo e reti informative.

Sottolinea inoltre la necessità di prevedere un forte coinvolgimento delle regioni e degli enti locali in materia di internazionalizzazione delle imprese, in quanto tali istituzioni possono già disporre di idonee strutture, che consentirebbero inoltre un miglior collegamento con le singole realtà territoriali.

Auspica pertanto che la Commissione possa esprimere un parere favorevole, a condizione che vengano accolte le osservazioni testé formulate.

Il senatore BASILE (*Misto*) osserva che il disegno di legge in esame ha il merito di intervenire su un settore fino ad oggi eccessivamente trascurato, in particolar modo per quanto concerne le realtà produttive del Mezzogiorno. Al riguardo, sottolinea fortemente la necessità di prevedere adeguate misure di coordinamento dei numerosi organismi che svolgono funzioni di promozione dei processi di internazionalizzazione delle imprese, come l'ICE, le Ambasciate, l'ENIT, le Camere di commercio e le banche. A suo avviso, lo sportello unico previsto dal disegno di legge in esame potrebbe efficacemente assolvere a tali funzioni.

Sottolinea inoltre la necessità di individuare in modo più preciso le funzioni che dovranno essere svolte dalle regioni e dagli enti locali in materia di internazionalizzazione delle imprese, facendo osservare che nella regione Sicilia vi sono numerose difficoltà a causa dello scarso coordinamento esistente tra la regione e le province.

Si sofferma infine sull'articolo 4 del provvedimento in esame, relativo all'applicazione dell'accordo quadro con le università in tema di internazionalizzazione, esprimendo il proprio apprezzamento in quanto ritiene che l'opzione ivi proposta potrebbe rappresentare uno strumento di grande utilità. A tale riguardo, ricorda infatti che la materia dell'internazionalizzazione riscuote sempre maggiore interesse nell'ambito dei corsi di studio proposti negli atenei, specialmente nel Nord Italia.

Il presidente RONCONI dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario DOZZO ricorda che con il provvedimento in esame il Governo ha voluto riorganizzare un settore nel quale veniva da tempo lamentata una forte mancanza di coordinamento, ricordando altresì che la materia dell'internazionalizzazione delle imprese riveste grande impor-

tanza anche per il settore primario, in virtù del grande numero di addetti al comparto agroalimentare.

Con riguardo alle osservazioni formulate dai senatori Murineddu e Basile, ricorda che l'articolo 1, comma 3, prevede che l'attività degli sportelli unici sia svolta in raccordo funzionale e operativo con tutte le istituzioni competenti in materia, compresi gli enti locali, proprio al fine di favorire il processo di aggregazione.

Con riferimento alla lamentata scarsità di addetti agricoli, nonché alla richiesta di un maggior coinvolgimento del MIPAF nelle procedure previste dal disegno di legge, auspica che la Commissione possa, nel proprio parere, formulare alcune osservazioni in tal senso.

Il relatore BONGIORNO (AN), intervenendo in sede di replica, ribadisce il proprio giudizio positivo sull'impianto generale del provvedimento in esame.

Nel richiamarsi, tuttavia, alle considerazioni espresse nel corso della relazione, propone che la Commissione esprima sul disegno di legge in esame un parere favorevole condizionato all'accoglimento di alcune modifiche. In particolare, all'articolo 1, comma 8, lettera *b*), dovrebbe essere previsto, a suo avviso, un incremento del numero degli esperti da destinare ai posti di addetto agricolo proporzionale all'aumento del numero totale degli esperti, aumentando il numero di tali posti ad almeno sette. In tal modo, osserva il relatore, si potrebbe garantirne la presenza nelle ambasciate italiane dei paesi ove si registra una maggiore esportazione di prodotti agroalimentari italiani.

Sottolinea inoltre la necessità di prevedere il concerto del Ministro delle politiche agricole e forestali all'articolo 1, commi 1, 2 e 5, all'articolo 4, comma 2, all'articolo 5, commi 1 e 2 e all'articolo 6, comma 1-*quater*.

Occorrerebbe inoltre, a suo avviso, esplicitare all'articolo 5, comma 1, che le attività ivi previste riguardano anche il settore agroalimentare di prima trasformazione.

Ritiene inoltre opportuno specificare, all'articolo 1, comma 2, che l'attività degli sportelli unici riguarda anche la tutela dei marchi e delle denominazioni d'origine protetta dei prodotti agroalimentari italiani.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione il mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con le condizioni da lui proposte.

La Commissione conferisce quindi all'unanimità mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con le condizioni del tenore da lui proposte.

(3012) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 luglio scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che nel corso della seduta di ieri è stata svolta la relazione.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, a seguito della rinuncia alla replica da parte del relatore e del Rappresentante del Governo, il Presidente, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione il mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 15,30.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2004

211^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***BETTAMIO**

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario VALDUCCI risponde alla interrogazione 3-01616 presentata dal senatore Muzio, precisando che il Ministero delle attività produttive segue la vicenda della Iar Siltal con grande attenzione. Fin dal mese di marzo è stato istituito un tavolo di confronto per individuare soluzioni compatibili con le esigenze e le aspettative delle parti coinvolte, con le quali sono state tenute periodiche riunioni. Lo scorso 15 luglio 2004 si è avuto presso il Ministero un ultimo incontro per valutare la situazione in atto. La società ha comunicato che la prevista formale approvazione del piano di riorganizzazione finanziaria, destinato ad accompagnare il piano industriale a suo tempo esaminato, ha subito un ritardo, essenzialmente dovuto ai tempi richiesti dagli istituti di credito interessati per il completamento degli adempimenti amministrativi. Ricorda quindi che il piano industriale, imperniato sulla chiusura dello stabilimento di Abbiategrasso, con l'accorpamento delle produzioni con quello di Ticineto, prevede la conferma ed il rilancio delle attività produttive anche degli altri siti di azienda. Al fine di anticipare al massimo la ripresa delle attività produttive, la società ha rappresentato l'opportunità di prevedere uno slittamento della corresponsione di parte delle spettanze del personale, in modo da recuperare per un breve periodo, sufficiente liquidità per dar corso agli approvvigionamenti presso i fornitori. Le organizzazioni sindacali, pur rimarcando che il ritardo nel pagamento delle competenze si cu-

mula con altri precedenti, hanno preso atto della richiesta dell'azienda e si sono riservati di sottoporla alla valutazione delle assemblee negli stabilimenti. Questa disponibilità delle organizzazioni sindacali è stata comunque subordinata alla cessazione della cassa integrazione ordinaria, alla immediata ripresa produttiva in tutti gli stabilimenti e alla istituzione di un tavolo di valutazione tra direzione e rappresentanze aziendali in ciascun sito produttivo, per la verifica sistematica della ripresa della produzione. Le organizzazioni sindacali, inoltre, hanno ribadito le necessità di portare subito a conclusione la specifica vertenza relativa alla chiusura dello stabilimento di Abbiategrasso, per il quale si potrà attivare la cassa integrazione straordinaria per «cessazione» ed il conseguente trasferimento delle attività e del personale a Ticineto. Nelle more, l'azienda potrà provvedere ai fabbisogni di personale mediante trasferta delle unità necessarie da Abbiategrasso. La società ha confermato la disponibilità a convenire sulle proposte avanzate dalle organizzazioni sindacali nonché l'impegno a concludere celermente le verifiche presso gli istituti di credito ed a consentire la regolare e definitiva ripresa delle produzioni.

Il rappresentante del Governo precisa che dopo la suddetta riunione, a seguito di un ulteriore slittamento della definizione del piano di ristrutturazione finanziaria, la Iar Sital, diversamente da quanto richiesto, non ha fatto slittare i pagamenti delle spettanze al personale, ma non ha comunque ripreso la produzione. In ragione di questa situazione le parti sono state riconvocate presso il Ministero per giovedì 5 agosto al fine di valutare la situazione generale degli stabilimenti e, in particolare, lo stato di definizione del piano di ristrutturazione finanziaria da concordare con gli istituti bancari creditori, onde poter assumere, in via definitiva, decisioni circa le ulteriori iniziative urgenti e di medio periodo sia per la tutela del personale che per la salvaguardia dell'apparato produttivo in crisi.

Il senatore MUZIO (*Verdi-U*) prende atto di quanto riferito dal sottosegretario Valducci e si sofferma sulla situazione dei diversi stabilimenti facenti capo alla società Iar Sital. Sottolinea, in particolare, le ricadute negative sul piano economico ed occupazionale che la crisi della società produce sui territori interessati, coinvolgendo direttamente alcune centinaia di dipendenti. Osserva, a questo riguardo, come vi sia stato un diretto intervento dei rappresentanti delle autonomie locali – ricorda, in particolare, le forti sollecitazioni avanzate dal sindaco di Casal Monferrato – a testimonianza di quanto tale vicenda societaria coinvolga le comunità di riferimento.

Fa presente che la richiesta proveniente anche dalle istituzioni locali è quella di prevedere un incontro con gli istituti di credito prima della riunione fissata per il 5 agosto, con l'obiettivo di evitare che si producano conseguenze gravissime in un contesto sociale già particolarmente difficile. Auspica, pertanto, l'intervento immediato da parte del Governo nei confronti delle banche, affinché il paventato ritiro di un istituto dal piano di ristrutturazione finanziaria non determini un effetto a catena che sa-

rebbe poi difficilmente gestibile. Considera quindi essenziale un segnale immediato del Governo in tal senso.

Il sottosegretario VALDUCCI prende atto di tale ultima richiesta e concorda sulla opportunità di approfondire gli aspetti finanziari con il sistema bancario.

Il presidente BETTAMIO dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

MATERIA DI COMPETENZA

Situazione dell'industria aeronautica e aerospaziale italiana: proposta di relazione (Esame e rinvio)

Il relatore MUGNAI (AN) illustra la proposta di relazione predisposta – ai sensi dell'articolo 50, comma 1 del Regolamento e allegata alla seduta odierna – in esito alla attività della Sottocommissione per le politiche aerospaziali. Sarebbe stato auspicabile giungere alla approvazione di tale proposta prima della pausa estiva, ma la richiesta di approfondimento che gli è stata rivolta da parte di alcuni Senatori dell'opposizione, di cui comunque ritiene opportuno il coinvolgimento in tale materia, rende necessario un breve rinvio. A suo giudizio è in ogni caso indispensabile che la relazione sia approvata prima dell'esame parlamentare del disegno di legge finanziaria per il 2005.

Il presidente BETTAMIO prende atto di quanto riferito dal Relatore e rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE REFERENTE

(3034) Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore, approvato dalla Camera dei deputati

(183) VENTUCCI. – Istituzione del registro nazionale delle imprese italiane all'estero – Business Communities

– e **petizione n. 145 ad essi attinente**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente BETTAMIO propone che il disegno di legge n. 3034 sia assunto quale testo base e che il seguito dell'esame sia rinviato per procedere allo svolgimento delle audizioni dei rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato e dell'industria che avranno luogo in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, martedì 14 settembre alle ore 16 e mercoledì 15 settembre alle ore 9,30. La Commissione procederà quindi alla discussione e approvazione del disegno di legge martedì 21 e mercoledì 22 set-

tembre. Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 20 di giovedì 16 settembre.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2917) *Disciplina dell'attività di acconciatore*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari ed altri; Gamba ed altri; Cazzaro ed altri; D'Agrò ed altri

(778) *BASTIANONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 luglio.

La relatrice D'IPPOLITO (*FI*) ricorda che il disegno di legge n. 2917, già approvato dalla Camera dei deputati, è stato assunto dalla Commissione quale testo base e che su di esso sono stati formulati i pareri da parte delle Commissioni consultate. Fa presente, altresì, che il parere contrario espresso dalla Commissione affari costituzionali ha determinato l'effetto regolamentare di proseguire l'esame del disegno di legge in sede referente. Al fine di tener conto di tali pareri, ha quindi predisposto un nuovo testo del disegno di legge n. 2917 che illustra brevemente. Precisa, al riguardo, che all'articolo 1 è stata inserita una disposizione sulle cosiddette «norme cedevoli» e che agli articoli successivi sono state semplificate le disposizioni concernenti l'abilitazione professionale e le competenze delle Regioni, con la prescrizione, derivante dal parere della Commissione bilancio, concernente la insussistenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si sofferma, infine, sulle norme transitorie e sull'articolo 7 che prevede la vigenza dell'attuale normativa, in quanto compatibile con le nuove disposizioni, fino alla data indicata dalle leggi regionali successive. Propone di assumere tale testo (allegato al resoconto della seduta odierna) quale testo base su cui acquisire nuovi pareri ed eventualmente richiedere il trasferimento alla sede deliberante.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

PROPOSTA DI RELAZIONE SULLA SITUAZIONE DELL'INDUSTRIA AERONAUTICA E AEROSPAZIALE ITALIANA

SOMMARIO: 1. La situazione in atto nell'industria aeronautica e aerospaziale. – 2. Elementi critici e prospettive di sviluppo. – 3. Le proposte della Commissione.

PREMESSA

Nel corso del 2004, la Sottocommissione per le politiche aerospaziali, istituita in data 12 febbraio 2003, ha provveduto a svolgere un ampio ciclo di audizioni, che hanno coinvolto i principali soggetti che operano nel campo dell'aerospazio, consentendo di acquisire utili elementi conoscitivi sulle caratteristiche strutturali del comparto, sulle sue attuali condizioni e sulle prospettive future.

In particolare, sono stati auditi i rappresentanti dell'Associazione industrie per l'aerospazio, i sistemi e la difesa (AIAD) e dell'Associazione piccole e medie imprese aerospaziali (AIPAS), nonché i rappresentanti delle principali imprese operanti del settore e dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), che hanno fornito una approfondita analisi delle caratteristiche organizzative delle singole realtà interessate, oltre a formulare numerose proposte e suggerimenti finalizzati al mantenimento del ruolo di primo piano che l'industria italiana ricopre in tale settore.

1. La situazione in atto nel settore dell'industria aeronautica ed aerospaziale.

1.1 L'aerospazio costituisce un settore nel quale gli operatori italiani hanno da tempo assunto un ruolo primario, ponendosi all'avanguardia nelle innovazioni di prodotti e processi produttivi e consolidando nel tempo un forte apprezzamento da parte degli acquirenti – pubblici e privati – in ambito interno ed internazionale. Ciò ha consentito alle principali imprese italiane di partecipare a *joint ventures*, a forme di cooperazione progettuale e di condivisione del rischio di investimento con altri operatori internazionali, occupando sempre posti di primo piano.

Sulla base di quanto illustrato anche dalla Relazione sullo stato dell'industria aeronautica per l'anno 2002, redatta dal Ministro delle attività produttive e presentata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, il settore si è tuttavia recentemente trovato a fronteggiare una concorrenza sem-

pre più agguerrita. Soprattutto gli Stati Uniti, in considerazione del valore strategico delle tecnologie aerospaziali ed elettroniche per gli obiettivi della sicurezza e della difesa, hanno realizzato ingenti investimenti in ricerca e sviluppo, al fine di promuovere il rafforzamento strategico e tecnologico delle proprie imprese di settore. Occorre inoltre considerare che il sistema statunitense beneficia, oltre che di un consistente impegno pubblico, di un modello organizzativo e di un approccio concettuale alla ricerca maggiormente flessibile, incentrato sulla promozione delle cosiddette tecnologie «duali» (*i.e.* destinate ad impieghi sia civili che militari) e sullo sviluppo di tecnologie fortemente avanzate, in preparazione della futura domanda di mercato.

Secondo quanto rilevato dai soggetti auditi, il diverso atteggiamento adottato dai Paesi europei, con budget istituzionali inferiori rispetto agli stanziamenti statunitensi, e con un generale ristagno delle commesse pubbliche, ha posto le basi per il rallentamento dei processi di sviluppo ed innovazione tecnologica, con conseguenti rischi di declino in termini di competitività.

In particolare, in Italia, la citata Relazione evidenzia l'esistenza «di uno svantaggio competitivo rispetto agli altri Paesi europei con i quali condivide i vincoli di finanza pubblica, in quanto la ridotta propensione agli investimenti militari non consente né un riequilibrio aciclico del *business* aeronautico nelle fasi critiche delle attività civili come l'attuale, né un adeguamento continuativo e sufficiente delle capacità militari e tecnologiche alle nuove esigenze di sicurezza nazionale.».

Ciò nonostante, il settore aerospaziale nazionale può essere ancora considerato solido, con ampi margini di crescita potenziale, grazie anche ai rilevanti programmi di collaborazione ad alto contenuto tecnologico sviluppati in ambito europeo e internazionale, che hanno consentito all'industria nazionale di attraversare la crisi dei primi anni Novanta, creando le premesse per il mantenimento dei livelli occupazionali e dei carichi di lavoro attuali.

1.2 Occorre tuttavia considerare che se, da un lato, la dimensione industriale italiana appare rilevante nello scenario dell'offerta interna, non può dirsi lo stesso se tale dimensione viene confrontata con i grandi operatori europei e nordamericani, il che è in parte l'inevitabile riflesso delle modeste dimensioni del mercato domestico. Il peso del comparto nazionale è infatti pari a oltre l'8 per cento del fatturato aerospaziale europeo, mentre sono ben differenti i valori di Francia (34 per cento), Regno Unito (31 per cento), Germania (19 per cento).

Nel 2003 le imprese nazionali iscritte all'AIAD (*Associazione Industrie per l'Aerospazio, i sistemi e la Difesa*) (dati Assemblea Generale del 24 giugno 2004) hanno occupato complessivamente circa 50.000 addetti, sviluppando un fatturato complessivo di 10,3 miliardi di Euro (che include i settori aeronautico, spaziale, elettronico, navale e terrestre) e garantendo inoltre alla bilancia commerciale nazionale un saldo commerciale attivo pari a 3750 milioni di Euro, a fronte di un valore delle importazioni

di circa 1400 milioni di Euro, investendo in Ricerca e Sviluppo oltre 900 milioni di Euro. L'AIAD ha sottolineato come l'industria italiana, quarta tra quelle europee, detenga competenze ed aree di eccellenza che le consentono di realizzare una certa autonomia decisionale e di disporre di *assets* progettuali e manifatturieri attraverso una politica flessibile nelle alleanze strutturali europee e nelle partecipazioni ai programmi internazionali. Di particolare rilievo appare inoltre il fatto che l'industria italiana sia stata inserita in nuove iniziative statunitensi, partecipando direttamente alle relative fasi di sviluppo tecnologico.

L'industria nazionale detiene attualmente la posizione di nazione leader mondiale negli elicotteri, leader europeo per i velivoli di addestramento, e rappresenta altresì il secondo polo europeo per le telecomunicazioni militari, e il quarto attore nelle aerostutture per grandi velivoli commerciali e militari.

In tale quadro, sono stati per ora conclusi alcuni importanti accordi di cooperazione industriale, nella missilistica (MBDA), nell'elicotteristica (AgustaWestland), nell'elettronica per la difesa (Eurosystems), nello spazio (Alcatel/Alenia Spazio), nei quali le imprese italiane sono chiamate a svolgere ruoli di primo piano, a conferma di una forte vitalità industriale tesa a consolidare posizioni di rilievo nel campo aerospaziale, anche nella prospettiva di ulteriori accordi di partenariato.

Nel settore aerospaziale anche le piccole e medie imprese hanno dimostrato grande vitalità, creando occupazione e consolidando specifiche competenze e *know-how* nel campo delle aerostutture e degli equipaggiamenti (velivoli ad ala fissa e rotante) e delle missioni spaziali. Il nucleo delle piccole e medie imprese aerospaziali, anch'esse in grado di effettuare investimenti in tecnologia ed innovazione, è rappresentato da circa un centinaio di imprese, con una occupazione complessiva di circa 2500 unità ed un fatturato quantificabile in circa 450 milioni di Euro. Più in particolare le PMI dedicate al settore spaziale hanno, secondo l'AIPAS (*Associazione piccole e medie imprese aerospaziali*), un livello di produttività che si attesta al di sopra della media dell'industria aerospaziale nel suo complesso.

Anche per il settore spaziale è stata rilevata la scarsità delle risorse disponibili. La differenza strutturale tra USA ed Europa ha aumentato l'esposizione del settore europeo alle variabili dei cicli economici dei mercati primari, come testimoniato anche dal Libro Bianco sullo spazio del 2003.

È stato altresì sottolineato che gli investimenti in ricerca, sviluppo e produzione di sistemi ad alta tecnologia non possono essere affidati alla sola iniziativa dei privati (autofinanziamento o credito bancario) ma necessitano dell'essenziale intervento pubblico che solo può farsi carico degli elevati rischi connessi ad investimenti di grandi dimensioni, con lunghi tempi di rientro economico (15/20 anni) e redditività differita nel tempo.

Vi sono inoltre numerose ragioni di carattere economico, legate agli attributi del bene economico difesa, che dovrebbero indurre a promuovere una maggiore integrazione degli investimenti in ricerca e dei programmi

di *procurement* su scala europea, con la possibilità di realizzare economie di scala e di coordinamento non raggiungibili dai singoli Paesi, attualmente impegnati in complessi processi di transizione e riforma strutturale dei sistemi di finanza pubblica.

1.3 Peraltro, il settore in questione, in termini di ritorni economici, tecnologici, strategici nonché di ricadute su altri settori dell'economia, ha in realtà un peso specifico decisamente più elevato, rispetto alle sue contenute dimensioni.

Si è evidenziato che la sola industria aerospaziale italiana nel 2003 ha prodotto un fatturato di oltre 6 miliardi di Euro (appena lo 0,7 per cento della produzione industriale nazionale), e offre lavoro a circa 38.000 addetti, rappresentando una realtà assai significativa, in quanto genera ricchezza fornendo un contributo rilevante (in media l'8 per cento) al *surplus* della bilancia commerciale nazionale per i prodotti hi-tech, al netto delle collaborazioni governative, oltre ad essere uno dei pochi settori ad alta specializzazione rimasti in Italia.

Inoltre, mentre negli Stati Uniti il drastico e rapido processo di razionalizzazione e consolidamento dell'offerta, fortemente sostenuto nel corso degli anni '90, ha già portato ad una profonda modifica della struttura industriale, con la creazione di gruppi di grandi dimensioni dal forte potere contrattuale, nell'Unione Europea questo processo di consolidamento ha avuto inizio in un periodo successivo, ed è ancora in fase di svolgimento.

Nel corso delle audizioni svolte dalla Sottocommissione, è stato in più di un'occasione rimarcato che le evoluzioni del contesto internazionale dopo l'11 settembre hanno prodotto effetti rilevanti sul quadro di riferimento dei principali operatori dell'aerospazio e difesa a livello mondiale. In particolare, è stato rilevato un progressivo spostamento del tradizionale concetto di difesa, inteso quale compito istituzionale delle Forze Armate di protezione della Nazione in senso lato, verso quello più esteso ed indefinito di «sicurezza». Il diffondersi di azioni terroristiche, che configurano minacce di carattere asimmetrico, associate ad una crescente esigenza di realizzare azioni «fuori area» rispetto alle missioni tradizionali, sta progressivamente trasformando anche prestazioni e requisiti di mezzi e sistemi, impiegati a supporto dei dispositivi di sicurezza messi in atto a protezione dei vari scenari, potenzialmente più sensibili.

Tali cambiamenti hanno inevitabilmente determinato una forte influenza nei confronti del mondo industriale, teso a massimizzare le quote di mercato attraverso un'offerta in grado di adattarsi alle mutevoli esigenze della domanda, stimolando fortemente la ricerca e la produzione di sistemi ad impiego tattico, caratterizzati da elevata mobilità, che consentano rapidità e semplicità di dispiegamento e riconfigurazione, come i velivoli non pilotati, gli aeromobili da trasporto tattico ed i velivoli da rifornimento in volo, oltre ai sistemi con capacità di sorveglianza ed i sistemi integrati per la proiezione fuori area.

1.4 Il disegno governativo di razionalizzazione del comparto nazionale Hi-Tech aerospaziale e difesa, ha portato alla progressiva concentra-

zione di oltre l'80 per cento delle capacità industriali italiane intorno al polo Finmeccanica, che assume il ruolo di *leader* nazionale al pari degli omologhi *leader* francesi, tedeschi e inglesi, sia pur con una dimensione ancora inferiore. Mantengono la propria autonomia Fincantieri, e alcune realtà specializzate di medie e piccole dimensioni.

I dati relativi all'esercizio 2003 (comprendenti anche quelli relativi ad attività civili non aerospaziali), indicano per Finmeccanica un valore della produzione pari a 8.646 milioni di Euro, con un incremento dell'11 per cento rispetto al 2002 ed un valore di ordini accumulati nell'anno pari a 9.136 milioni di Euro, con un incremento del 5 per cento rispetto all'anno precedente. Il «portafoglio ordini», a fine 2003, è stato pari a 22.276 milioni di Euro (con un incremento del 3 per cento rispetto al 2002, pari a oltre due anni e mezzo di attività) mentre le spese in ricerca e sviluppo hanno raggiunto l'ammontare di 1.251 milioni di Euro, con un incremento del 24 per cento rispetto a 1.009 milioni del 2002, ed un'incidenza di circa il 14 per cento sul valore della produzione.

Con un organico di 46.800 addetti, l'utile netto generato dalle attività di Finmeccanica è stato pari a 158 milioni di Euro rispetto ai 124 milioni del 2002, con un incremento pari al 27 per cento.

Tra le principali iniziative di Finmeccanica svolte dal 2003, si ricordano l'acquisizione di OTE, Aermacchi, Marconi Mobile Access, il 30 per cento di Avio. Sono inoltre ulteriormente proseguite le trattative con Bae-Systems per la costituzione di un'alleanza nell'elettronica per la difesa (Eurosystems), e con Alcatel nel settore spaziale, i cui relativi *Memorandum of Understanding* sono stati siglati nel corso del primo semestre 2004.

Sono state rafforzate le attività di promozione e supporto per la penetrazione nel mercato nordamericano, riguardo a numerosi programmi come il «Deepwater» della Guardia Costiera, la flotta di elicotteri presidenziali e altre gare governative, nonché il programma programma CXX per aerei da trasporto tattico.

Si illustrano qui di seguito le caratteristiche peculiari dei principali settori del comparto aerospaziale italiano, molti dei quali, come detto, riconducibili a Finmeccanica.

1.5 Il settore aeronautico si caratterizza anche in Italia come una delle aree di business di maggiore rilevanza quanto a specializzazioni e dimensione, con ampie e complete capacità progettuali e manifatturiere in campo velivolistico e sistemistico. Si tratta di un settore industriale strutturato e concentrato su due linee portanti, quali i sistemi di difesa aerea e le lavorazioni aerostutturali, specializzate nella componentistica avanzata, in rapporto di complementarità con nicchie ad alta specializzazione quali gli addestratori e i velivoli business.

L'Italia rientra nel ristretto gruppo di Paesi industrializzati in grado di esprimere un'industria con consolidate capacità velivolistiche e sistemistiche autonome, in tutte le linee di business del settore. La dimensione complessiva dell'industria aeronautica, stimabile intorno a 1,6 miliardi di Euro

con oltre 13.000 addetti, risulta significativa rispetto all'insieme del settore aerospaziale italiano.

Alenia Aeronautica (valore della produzione 2003 di 1,2 miliardi di Euro, portafoglio ordini di 3,9 miliardi di Euro, 8700 addetti) rappresenta l'industria aeronautica nazionale che presidia il settore dell'ala fissa in modo integrato. Oltre a disporre di una capacità velivolistica e sistemistica autonoma completa, è integratore di sistemi e si qualifica come fornitore/partner anche «risk sharing» sul mercato mondiale aperto della componentistica avanzata, con una consolidata esperienza nelle collaborazioni internazionali civili e militari svolgendo altresì un ruolo trainante nell'innovazione e come punto di riferimento riferimento delle piccole e medie imprese. Nel quadro dell'offerta mondiale, Alenia Aeronautica occupa, in termini di ricavi, la 13ª posizione nel ranking mondiale e la 5ª posizione in Europa dopo Airbus, BAE Systems, Dassault ed EADS, collocandosi al 4º posto per dimensione tra i produttori indipendenti mondiali di aerostutture civili e militari.

In parallelo con le attività in corso sul velivolo militare Eurofighter e l'addestratore M346, l'Italia sta assumendo il ruolo di partner nelle principali collaborazioni internazionali sia civili sia militari, che caratterizzeranno l'offerta per i prossimi 15 anni, investendo inoltre in dimostratori tecnologici nel segmento dei velivoli non pilotati.

In campo militare, è stata avviata la fase di produzione dell'Eurofighter, che si protrarrà per tutto il decennio con effetti anche sugli anni successivi per il supporto logistico e per il potenziale di crescita incrementale delle capacità operative, in grado di ampliare lo spettro di missioni.

In campo civile Alenia Aeronautica presidia la competenza delle tecnologie aerostutture che costituiscono un'autonoma capacità di business.

1.6 Il settore elicotteristico può a buon diritto essere considerato uno dei fiori all'occhiello della produzione nazionale: la *joint venture* paritetica Agusta-Westland, costituita nel 2000, ha realizzato nel 2003 un fatturato di circa 2600 milioni di Euro con 9000 addetti, grazie al perseguimento di una strategia diversificata di nuovi prodotti. Più recentemente Finmeccanica ha annunciato l'acquisto della quota britannica di Westland, che le consentirà di assumere il controllo completo della società Agusta-Westland. Relativamente agli elicotteri, la Relazione sullo Stato dell'industria aeronautica per l'anno 2002 evidenzia come il forte interesse per il mercato USA, che da solo rappresenta il 50 per cento del mercato mondiale, abbia portato Agusta-Westland a consolidare i rapporti con le aziende nordamericane con forme di partenariato di programma, quali la società Agusta Bell e l'accordo con la Lockheed Martin per la commercializzazione di un nuovo prodotto, al fine di soddisfare la normativa USA sul contenuto d'origine.

L'Agusta, che detiene la quota nazionale più elevata (il 32 per cento) nel programma dell'elicottero europeo NH90, ha inoltre conseguito una *leadership* nel consorzio industriale europeo finalizzato al progetto tecnologico per un convertiplano di seconda generazione (che ha adottato un

progetto brevettato dalla medesima azienda) ed ha stretto accordi di collaborazione con l'industria statunitense per partecipare allo sviluppo dei velivoli non pilotati con capacità di volo verticale, sia attraverso il modulo elicotteristico, sia basati sullo schema del convertiplano.

1.7 Nell'ambito dell'evoluzione delle dottrine strategiche e dei concetti operativi «network centric», stanno assumendo sempre maggior importanza le tecnologie di ultima generazione, che consentono uno stretto coordinamento a livello interforze ed una crescente interoperabilità a livello internazionale, con operatori di altri paesi attivi nello stesso scenario operativo. Si tratta, infatti, di una tendenza ormai generalizzata in tutti i sottocomparti del settore: anche nel mercato dell'elettronica per la difesa la domanda si sta orientando da una richiesta di piattaforme aeromobili non integrate ed interoperative, verso un nuovo concetto di «network centric warfare», ove l'infrastruttura di comunicazione e la capacità di gestione integrata delle informazioni costituiscono il tessuto connettivo dell'intero sistema.

La presenza dell'industria nazionale nell'articolato filone dell'elettronica della difesa, è rappresentato da operatori quali Galileo Avionica e Alenia Marconi Systems.

Galileo Avionica, con fatturato pari a 521 Milioni di Euro e un organico pari a 3400 addetti, è l'azienda italiana leader di riferimento nel segmento dell'avionica (sistemi, sensori, equipaggiamenti), ed una delle principali realtà europee nella sensoristica (radar e infrarosso) e l'avionica. Svolge un ruolo primario – sia autonomamente sia in partnership – nella progettazione sistemistica e nella produzione di sistemi avionici ed equipaggiamenti elettro-ottici, radar aeroportati, radiobersagli e velivoli tattici teleguidati, simulatori di volo ed equipaggiamenti spaziali per piattaforme e satelliti, oltre a sistemi di superficie e attività di servizio logistico per l'avionica di bordo di numerosi programmi aeronautici.

Alenia Marconi Systems – AMS, con ricavi per 1240 Milioni di Euro e più di 7000 addetti, è una joint-venture paritetica tra Finmeccanica e BaeSystems, operante nell'elettronica della difesa e del traffico aereo civile, specializzata nella fornitura e integrazione di sistemi e servizi nei campi dei sistemi di comando e controllo navale e terrestre, gestione e controllo del traffico aereo e aeroportuale, simulazione, radar, software.

AMS ha acquisito una presenza significativa nei propri mercati, con una riconosciuta *leadership* a livello mondiale nei segmenti radar per applicazioni navali e terrestri e nei sistemi navali, nonché nel settore della simulazione e nella realizzazione di ambienti virtuali per la valutazione ingegneristica di sistemi integrati. Questi risultati sono resi possibili dalle esperienze maturate da AMS quale integratore di sistemi, fornitore di centri di comando e controllo, produttore di radar terrestri e imbarcati, che costituiscono aree di eccellenza tecnologica.

1.8 Anche nel campo delle comunicazioni l'industria nazionale può vantare una presenza qualificata, con la Marconi Selenia Communications – MSC, entrata a far parte di Finmeccanica nell'agosto del 2002, che si

colloca tra i leader mondiali ed è il secondo operatore europeo nel campo delle comunicazioni per la difesa, con oltre 5000 addetti ed un fatturato, nel 2003, di circa 720 milioni di Euro.

Si tratta del principale operatore nazionale nel campo delle comunicazioni per la difesa, con una forte propensione all'export, operando nel settore trasversale della Sicurezza, per il quale è prevista una crescita significativa negli anni a venire.

1.9 Il settore spaziale, nelle componenti manifatturiera e dei servizi, è rappresentato da Alenia Spazio e Telespazio, e da Avio per quanto concerne i propulsori. Telespazio è stata recentemente acquisita da Finmeccanica, che detiene altresì il controllo del 30 per cento di Avio.

Alenia Spazio, con ricavi di 500 Milioni di Euro e 2600 addetti, costituisce il maggior polo industriale del settore spaziale operante in Italia. E' una delle principali realtà europee, con una consolidata esperienza nei sistemi satellitari completi e nei sottosistemi, nelle infrastrutture orbitali, oltre che in sistemi di lancio, trasporto e rientro, e nel software spaziale (supercomputer parallelo), sia nel campo civile che militare.

Ha il ruolo di capocommissa in tutti i programmi dell'ASI e partecipa alla maggior parte dei programmi dell'ESA, nonché ai programmi di ricerca comunitari e ai programmi di cooperazione bilaterale tra ASI e NASA.

Nel settore dei servizi spaziali, Telespazio (che vanta ricavi per 300 Milioni di Euro e oltre 1200 addetti) si posiziona tra le prime realtà europee quale Network Provider e operatore satellitare per una vasta gamma di applicazioni (es. gestione risorse naturali, monitoraggio ambientale, protezione civile), offrendo soluzioni complete di progettazione, realizzazione e gestione di reti integrate di telecomunicazioni e di sistemi. Fornisce inoltre servizi di telemetria, di gestione operativa di satelliti e di capacità di trasmissione televisiva. Telespazio gestisce il Centro Spaziale del Fucino per comunicazioni civili e il Centro di Matera di ricezione dei dati satellitari.

1.10 Anche nel settore della costruzione e manutenzione dei *motori*, l'industria nazionale è ben rappresentata sullo scenario internazionale, da Avio S.p.A., con un fatturato di 1.3 miliardi di Euro nel 2003, e circa 5000 dipendenti. Attualmente Avio partecipa ad importanti programmi di sviluppo e produzione in partnership con i maggiori produttori di motori su scala mondiale – General Electric, Pratt & Whitney e Rolls Royce – e sovrintende in modo del tutto autonomo al controllo di alcuni sottosistemi completi del motore. Sul versante delle applicazioni militari, la partecipazione di Avio ai consorzi europei per lo sviluppo del motore del Tornado e successivamente a quello per lo sviluppo del motore dell'Eurofighter, ha consentito il consolidamento di tecnologie originali, le cui applicazioni nel settore dei motori commerciali hanno determinato ulteriore crescita e capacità di competizione sul mercato mondiale. Nel settore spaziale, Avio è leader europeo nella progettazione e realizzazione di propulsori a propellente solido, e ricopre una posizione guida nello sviluppo del lanciatore europeo Vega: a tale riguardo la società ELV, costituita da Avio

in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, ha assunto – su mandato dell’ESA – il ruolo di sistemista nella progettazione, sviluppo e produzione di tale progetto.

1.11 In termini più generali, nel corso delle audizioni è emerso un quadro complessivo sostanzialmente omogeneo per quanto attiene la situazione generale del comparto produttivo nazionale, nel quale gli operatori italiani, come evidenziato dal Ministero delle Attività produttive, nella citata Relazione sullo stato dell’industria aeronautica, con alcune aree sistemiche ad alta specializzazione (aerostutture, velivoli da addestramento, aeromobili a volo verticale, elettronica professionale connessa alla sicurezza) e con puntuali capacità di nicchia (velivoli turboelica, aeromobili d’affari e d’aviazione generale certificata) detengono posizioni di rilievo sia autonomamente sia nel quadro delle principali cooperazioni europee ed internazionali.

Altrettanto concorde è stata peraltro l’indicazione delle principali criticità del sistema, che occorre risolvere con tempistiche realistiche in funzione sia degli sviluppi tecnologici che delle alleanze industriali, come si evidenzierà nel successivo paragrafo.

2. Elementi critici e prospettive di sviluppo

2.1 Il contesto strategico in cui operano le imprese aerospaziali e della difesa si trova in una fase di grande evoluzione, dove prevalgono dal 2001 le incertezze sulle prospettive di medio termine, come in precedenza descritto. I fattori che hanno determinato tale situazione sono numerosi ed estremamente eterogenei.

La generale crisi economica su scala globale ha determinato una forte contrazione del mercato civile, manifestatasi nel crollo del traffico aereo, con gravi difficoltà per le aerolinee.

Al contempo, si registrano contrazioni nei budget militari europei, (nei quali aumenta il divario con gli USA), proprio in un momento di grandi trasformazioni sul piano strategico, con l’emergere di nuove dottrine militari e nuovi ruoli delle alleanze. Le nuove minacce stanno infatti portando a ridefinire il concetto di Sicurezza ed a riorientare gradualmente le priorità di investimento, per integrare in rete sistemi, piattaforme e sensori (c.d. Network Centric Operations).

L’attuale momento storico è inoltre connotato dalla forte spinta di alcuni Governi a preconstituire alleanze e investimenti in aree tecnologiche critiche per rafforzare il posizionamento della propria industria, e conseguire la leadership nei futuri equilibri strategici, nel perdurare di una generale indeterminatezza delle modalità di sviluppo del settore.

In questo contesto complesso e sofisticato, in rapida quanto profonda trasformazione, l’attività di ricerca e sviluppo assume un’importanza fondamentale per il comparto industriale Hi-Tech nelle sue articolazioni, per il continuo avanzamento tecnologico e per soddisfare una domanda foca-

lizzata sul contenuto delle applicazioni tecnologiche integrate in sistemi complessi.

Appare tuttavia rilevante lo svantaggio competitivo italiano negli investimenti per la ricerca nazionale: nel 2000 la media UE rispetto al PIL era pari allo 0,73 per cento (in Italia allo 0,58 per cento) e ancora più marcato il differenziale nella ricerca militare (0,47 per cento negli USA, 0,16 per cento del PIL in Europa contro lo 0,02 per cento in Italia).

Anche se le spese nella ricerca militare in Italia sono recentemente cresciute, i soggetti auditi hanno rilevato che l'attuale livello degli stanziamenti non agevola comunque le industrie italiane a stare al passo con l'innovazione tecnologica e con le rapide evoluzioni di questo comparto Hi-Tech, e quindi a negoziare adeguate posizioni nelle nuove cooperazioni internazionali.

2.2 Relativamente al comparto aeronautico (sia per la componente dell'ala fissa che per quella dell'ala rotante), permangono diverse problematiche aperte sulla effettiva fattibilità delle prospettive di sviluppo e crescita tecnologica, come evidenziato nel corso delle audizioni.

Le perduranti incertezze sul livello degli investimenti del budget Difesa per il 2005 e sul trend di medio-termine (2006-09), nonché sul mantenimento in termini reali degli investimenti «duali» in ricerca e sviluppo, sia in ambito nazionale, sia in termini di ricadute di programmi a cofinanziamento dell'Unione europea, sono state accuratamente sottolineate nel corso delle audizioni svolte dalla Sottocommissione.

È stata parimenti sottolineata la necessità di un maggiore supporto governativo rispetto al passato nelle politiche di commercializzazione su scala sovranazionale. È stato altresì evidenziato che potrebbero derivare ulteriori criticità dal possibile ridimensionamento del programma Eurofighter e nelle possibili difficoltà di bilancio del Ministero delle attività produttive nell'assicurare le risorse per la tempestiva conclusione dei principali programmi avviati ed il rapido avvio dei nuovi programmi cui l'industria nazionale sarà chiamata a collaborare.

È stato inoltre rilevato come le prospettive del comparto siano legate al superamento delle problematiche che caratterizzano l'attuale delicata fase di ridefinizione delle dottrine militari, del modello di *business* nell'aeronautica civile, delle regole di mercato, e di riposizionamento degli assetti industriali tra le Nazioni in un'Europa anche a più velocità. In questa prospettiva, una valida carta da giocare per l'industria aerospaziale italiana nei futuri assetti europei potrebbe essere quella delle alleanze diversificate per filone di business, e flessibili quanto a *governance*.

2.3 Si è altresì osservato che il lancio di programmi comuni europei con modalità di finanziamento pubblico-privato e la partecipazione dell'Unione europea potrebbero realizzarsi sull'esempio del programma Galileo (un sistema satellitare che comunque presenta limiti oggettivi relativamente alla partecipazione privata), definendo i necessari requisiti per la sicurezza comune.

Risulta pertanto opportuno che anche l'Italia definisca linee di orientamento di politica industriale per l'Hi-Tech di lungo termine ed individui – almeno a medio termine – i mezzi finanziari per dar concretezza ai relativi investimenti.

Il consolidamento ed ulteriore sviluppo di una base industriale nazionale competitiva, in grado di poter controllare il business e le tecnologie critiche, e rafforzare le aree di eccellenza già presidiate, rende necessario definire e mantenere obiettivi strategici coerenti con le scelte di alleanza e investimento che il Paese vorrà perseguire, in quanto le scelte effettuate nell'attuale momento storico potranno influire sulla struttura industriale nazionale negli anni a venire.

È stata inoltre sottolineata l'importanza di assicurare una linea continuativa di sviluppo del comparto con una strategia di lungo periodo, per assicurare continuità ai grandi programmi aeronautici militari e civili che caratterizzeranno l'offerta aerospaziale europea nei prossimi 15-20 anni, in un quadro di maggiore integrazione tra Unione europea e Stati Uniti.

2.4 Occorre altresì definire una chiara politica nazionale che porti ad una razionalizzazione dei mezzi di volo verticale di pubblico impiego per le crescenti esigenze di sicurezza nazionale, sulla falsariga di quanto stanno già realizzando altri Paesi, fravorendo le esportazioni ai governi esteri mediante accordi quadro intergovernativi, propedeutici all'avvio dei contatti commerciali delle imprese, mediante un approccio sistematico che gli altri paesi hanno istituzionalizzato da tempo.

I soggetti auditi hanno evidenziato in particolar modo la rilevanza strategica di alcuni settori ai quali occorrerebbe dedicare particolare attenzione, come l'area della componentistica avanzata (sottosistemi strutturali) per sostanziare una qualificata presenza nazionale nei grandi programmi velivolistici commerciali che caratterizzeranno il mercato e l'offerta del futuro ; l'area dei velivoli per missioni speciali, con particolare riferimento alla definizione e sviluppo di nuovi velivoli non pilotati UAV/UCAV, finalizzati a soddisfare le emergenti esigenze di sicurezza e difesa in ambienti integrati; l'area degli aeromobili a volo verticale (elicotteri e convertiplani), per sostenere la presenza dell'industria italiana nelle grandi filiere tecnologiche che riguardano il futuro del volo verticale, quali l'elicottero medio polivalente, il convertiplano, i velivoli non pilotati (UAV) nonché, infine, l'area dei velivoli d'affari, per favorire le consolidate capacità industriali italiane del segmento, tramite la promozione e lo sviluppo delle famiglie di velivoli turboelica esistenti, prevedendo anche nuovi progetti avanzati.

2.5 Nell'ampio e articolato comparto dell'elettronica per la difesa, si è ritenuto che nel medio periodo, una equilibrata composizione del settore risulti legata ad un qualificato livello della presenza italiana in specifiche aree, quali i grandi programmi velivolistici militari, i programmi elicotteristici, i programmi di aggiornamento (*mid-life upgrade*) dell'avionica di bordo delle piattaforme già operative, i progetti di collaborazione per si-

stemi di sorveglianza aerea (es. le cooperazioni transatlantiche AGS e MMA), dove l'industria italiana può svolgere un ruolo autorevole con l'esperienza maturata nell'ambito del programma europeo per il radar «active phased array» SOSTAR-X quale «National Leading Nation».

Viene sottolineata l'importanza di impostare piani tecnologici per filiere, per sviluppare l'innovazione in specifici segmenti (es. architetture C4I – Comando, Controllo, Computer, Comunicazione e Intelligence – sistemi di missione integrati, data fusion, antenne radar attive) che consentiranno ricadute anche in altri settori, quali la «situational awareness». Al contempo diventa oggi essenziale prevedere anche lo sviluppo delle competenze di base e la realizzazione di prototipi e dimostratori per la validazione delle necessarie tecnologie abilitanti, al fine di entrare nel mercato con soluzioni idonee e flessibili, con una corretta tempistica dettata dalla velocità dell'evoluzione tecnologica e dei requisiti operativi.

Peraltro, anche tale comparto sottolinea la presenza di potenziali criticità in termini di promozione della presenza sui mercati internazionali e di adeguamento delle capacità tecnologiche necessarie a garantire il presidio di aree critiche.

2.6 Il settore spaziale manifatturiero si trova oggi in una situazione particolarmente delicata, con riflessi anche per l'industria italiana. La crisi dell'economia globale si è riflessa sullo spazio in misura significativa sia contenendo (per le problematiche della finanza pubblica) il livello reale degli investimenti governativi nello spazio, sia inducendo una contrazione anche molto significativa degli investimenti privati per sistemi per applicazioni satellitari commerciali.

In particolare, in Europa, la domanda di nuovi sistemi spaziali ha visto negli ultimi anni la componente istituzionale (che del mercato manifatturiero spaziale rappresenta l'elemento di gran lunga preponderante [oltre l'80 per cento]) muoversi con un andamento stazionario se non decrescente.

Tale situazione ha determinato, a livello europeo, una diminuzione di oltre l'11 per cento del giro d'affari, e ad una contrazione di occupati pari al 4,3 per cento. La citata Relazione del Ministero delle attività produttive sullo stato dell'industria aeronautica parla di una rilevante crisi della domanda commerciale, con il crollo degli ordini di satelliti di telecomunicazioni e dei sistemi di lancio, con una drastica riduzione delle prospettive a breve-medio termine riguardanti nuovi programmi di costellazioni di piccoli satelliti.

Per quanto riguarda il mercato istituzionale, che resta la componente fondamentale del mercato manifatturiero spaziale (con una quota che si colloca da vari anni tra l'80 per cento e l'85 per cento a livello globale) i budget pubblici europei per lo spazio – disattendendo le aspettative di crescita – sono rimasti su un livello stazionario, mentre resta ancora di gran lunga prevalente (circa il 90 per cento) la quota indirizzata ai programmi civili.

In questo complessivo quadro di mercato, non è stata ancora completata da parte di numerosi gruppi quella razionalizzazione, necessaria dopo le operazioni di concentrazione ormai in atto da alcuni anni, che ha portato ad una diminuzione del numero degli operatori principali, sia al livello di aziende fornitrici di sistemi satellitari che a livello di aziende produttrici di sottosistemi.

Nel contempo, vengono però percepiti segnali di prospettive che potrebbero comportare una crescita nel medio termine degli investimenti in questo settore, ricollegabili al ruolo determinante che i sistemi spaziali possiedono oggi nell'operatività di una comunità moderna.

Si è sottolineato l'impegno dell'Unione Europea, che attraverso il Libro verde adottato dalla Comunità europea il 21 gennaio 2003, ha poi elaborato il Libro Bianco, emesso a Novembre 2003, che definisce un piano di azioni e iniziative per realizzare una politica spaziale a livello europeo tramite un Piano quinquennale e un aumento delle risorse complessive, considerando gli obiettivi di aumentare la sicurezza, sviluppare l'economia, contribuire al progresso sociale, accrescere la conoscenza ed ispirare le future generazioni.

Attraverso questo percorso si vuole consolidare e salvaguardare l'indipendenza strategica dell'Europa in campo spaziale, rispondere alle esigenze emergenti dall'Europa allargata, in uno scenario di cooperazione con gli Stati Uniti.

Nel nuovo contesto l'ESA (Agenzia Spaziale Europea) appare orientata a diventare sempre di più il braccio «operativo» della politica spaziale della UE e quindi, lo strumento per la realizzazione dei programmi spaziali europei, *inclusi quelli funzionali alla sicurezza*.

Sono stati illustrati gli obiettivi strategici ed il futuro *modus operandi* dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), focalizzati sul binomio prodotti tecnologici – prodotti applicativi. In tal senso, l'ASI ha preannunciato il proprio impegno nel settore, ricordando che nell'approccio strategico definito dal Piano spaziale nazionale per il triennio 2003-2005, le attività dell'Agenzia sono state orientate verso lo studio e dell'analisi delle applicazioni e delle c.d. tecnologie abilitanti, oltre che, infine, sullo studio di un business plan riguardante il sistema nel suo complesso, chiarendo tuttavia di escludere il proprio impegno nello sviluppo e nella realizzazione delle infrastrutture necessarie. A tal fine infatti, l'Agenzia prevede solo eventuali forme di parziale cofinanziamento.

È emersa l'esigenza che l'Italia passi alla definizione non più di «politiche spaziali di settore» ma di «una politica spaziale per il Paese», in quanto in Italia appare ancora in via di consolidamento un'ottica integrata nei confronti del settore spaziale, che consideri il complessivo investimento nello spazio non più in ottica settoriale (la ricerca spaziale, lo spazio militare, la partecipazione ai programmi europei, etc.).

In particolare, si è evidenziato come oggi, molto più che in passato, la domanda pubblica spaziale nazionale sia da indirizzare verso la realizzazione di sistemi applicativi necessari per soddisfare reali esigenze delle Istituzioni (civili e militari). Il settore della Pubblica Amministrazione – è

stato osservato – dovrebbe diventare il primo utilizzatore dei sistemi spaziali.

Prospettive di grande interesse esistono anche nel campo delle telecomunicazioni civili per la Pubblica Amministrazione dove l'impiego di sistemi satellitari può svolgere un ruolo fondamentale per le comunicazioni a banda larga, anche come «spina dorsale» di reti integrate. Il settore industriale punta alla concretizzazione nel breve-medio periodo di un programma *ad hoc* per consolidare le posizioni di leadership, da utilizzare anche in ambito europeo in quanto l'Unione prevede di realizzare una infrastruttura di rilevanza sociale per servizi a banda larga.

Le concrete opportunità che si presentano all'industria spaziale manifatturiera nel breve-medio termine sono in ogni caso molteplici. Tra le più rilevanti vi è certamente il programma COSMO-SkyMed, riguardante lo sviluppo di un sistema di monitoraggio ambientale ed osservazione della Terra, che mira a soddisfare particolari esigenze civili e militari e presenta un significato particolare per l'industria nazionale in quanto, impostato sull'impiego di una costellazione di satelliti con sensori avanzati, comporterà il consolidamento di un'area di eccellenza tecnologica. Tuttavia tale programma, pur essendo uno dei programmi-chiave del Piano spaziale nazionale, da tempo in fase di sviluppo, procede attualmente con coperture contrattuali parziali a termine. Solo la conclusione di un contratto definitivo potrà permettere di ottimizzare la realizzazione del sistema dando certezze alla pianificazione del programma.

2.7 Nel campo della navigazione il programma Galileo vede ormai decisamente avviata la fase di sviluppo, mentre devono invece ancora essere lanciati i progetti tecnologici nazionali a supporto della partecipazione italiana a Galileo, per il cui finanziamento appositi stanziamenti sono già stati previsti dalla legislazione vigente. La necessità di compiere un passo in avanti con riguardo a tali progetti appare particolarmente urgente nel momento in cui in ambito internazionale sono in corso di definizione tra i vari Paesi le trattative relativamente ai rispettivi ruoli, che ciascuno potrà assumere, anche per le componenti pubbliche, con riguardo alla fase di realizzazione e gestione del sistema.

Opportunità interessanti esistono anche in ambito internazionale riguardo ai futuri sistemi di trasporto spaziale recuperabili, alla nuove attività per la Stazione Spaziale Internazionale ed ai futuri programmi di esplorazione planetaria.

Appaiono importanti in proposito – in continuità con una consolidata tradizione – anche le prospettive di scenari di cooperazione con gli Stati Uniti, che hanno deciso di rilanciare con decisione in un rinnovato spirito di scoperta le missioni abitate nello spazio e l'esplorazione planetaria, sottolineando i benefici che ne potranno derivare per le innovazioni tecnologiche.

Sono state evidenziate le principali problematiche dell'ASI: il recupero di 800 milioni di Euro di residui passivi ereditati dalle precedenti gestioni, il mancato ritorno economico del contratto con la NASA per i mo-

duli spaziali, la scarsa flessibilità delle imprese e degli enti di ricerca nell'utilizzo delle risorse nelle attività.

Per quanto riguarda gli elementi di criticità, i rappresentanti dell'Agenzia spaziale italiana hanno rilevato che il bilancio dell'ASI assegna circa il 55 per cento della quota per le attività spaziali direttamente all'ESA e che, pertanto, ciò che resta a disposizione a livello nazionale non appare significativo. Tra gli impegni finanziari in corso da parte dell'ASI, è stato ricordato quello per il programma Cosmo Sky-Med e per il satellite a larga banda per la Pubblica Amministrazione.

3. *Le proposte della Commissione*

3.1 L'ampio ciclo di audizioni svolto dalla Sottocommissione per le politiche aerospaziali ha consentito di cogliere il quadro strutturale del settore, individuandone i punti di forza e gli aspetti critici, segnalati nel corso dei precedenti paragrafi.

Il settore aerospaziale, con le sue molteplici applicazioni duali, rappresenta un settore strategico per l'autonomia tecnologica e la sicurezza della nazione. Oltre a provvedere agli indispensabili strumenti per le esigenze delle Forze Armate, infatti, la ricerca nel campo aerospaziale produce innovazioni capaci di produrre effetti di fertilizzazione su altri settori industriali.

Le linee guida a medio termine del disegno di politica industriale per la promozione del settore aerospaziale, delineate dalla Relazione annuale del Ministero delle Attività Produttive, identificano gli obiettivi strategici per il settore, compatibili con le risorse industriali e del Paese, incentrandosi sulle filiere dove il contributo nazionale può risultare di rilievo, nonché su quelle aree di eccellenza dove l'industria italiana può assumere posizioni di leadership a livello europeo.

In detta relazione sono state considerate sei filiere identificate nei velivoli da combattimento, per l'addestramento, per missioni speciali, nei velivoli non pilotati; negli elicotteri e convertiplani; nell'elettronica per la navigazione aerea e per la sicurezza, nei velivoli da trasporto militari e civili, nella propulsione e nello spazio.

In particolare, risulta indispensabile dare continuità finanziaria a quei programmi in collaborazione a valenza strategica, che sono in fase di realizzazione, nei quali lo Stato ha già profuso ampi investimenti.

Il completamento di tali programmi risulta essenziale per non sbilanciare le posizioni acquisite e non perdere i relativi ritorni economici e tecnologici.

Allo stesso tempo, una specifica focalizzazione deve essere rivolta a programmi commerciali in campo velivolistico recentemente avviati o di previsto di avvio che, per le intrinseche caratteristiche del settore e la concentrazione di tecnologie innovative, non possono essere avviati se non in presenza di finanziamenti sussidiari dello Stato.

Parimenti, appare opportuno effettuare investimenti mirati nelle aree tecnologiche innovative, emerse con l'evoluzione dello scenario strategico

e delle nuove esigenze di Sicurezza, da cui si attende una positiva domanda di mercato, e nelle quali le industrie italiane detengono competenze avanzate, quali le architetture tecnologiche dei sistemi per la gestione e il controllo del Traffico Aereo (ATM), lo sviluppo di capacità sistemistiche integrate in ambito Network Centric Operations, lo sviluppo e dimostrazione delle tecnologie abilitanti relative alla validazione e maturazione dei velivoli non pilotati UAV.

3.2 La realizzazione degli obiettivi-Paese sopra delineati, deve comunque tenere conto che l'ampiezza degli investimenti e la lentezza del loro ritorno economico (10-15 anni) non consentono all'industria di settore l'utilizzo dei normali rapporti di provvista del sistema del credito ordinario; l'alta tecnologia comporta infatti rischi d'impresa tali da rendere imprescindibile l'intervento costante e sussidiario dello Stato, pena la perdita dei requisiti minimi di competitività rispetto ai maggiori competitori mondiali, che di tale intervento ampiamente beneficiano.

Gli intrinseci elementi di strategicità e le peculiari caratteristiche della ricerca per l'alta tecnologia evidenziano, in ogni Paese, la specificità del settore dell'aerospazio e dell'elettronica ad esso correlata. Da ciò consegue l'effettiva impossibilità di completa omologazione con altri comparti industriali e la conseguente necessità di specifici strumenti di finanziamento. Detti strumenti ad avviso di tutti gli auditi sono già presenti nel quadro normativo vigente ed abbisognano di adeguati rifinanziamenti. E' stata parimenti sottolineata l'assoluta inopportunità – ancorché in via ipotetica – di ricomprendere il settore nell'ambito di un fondo unico di tipo generale, che finirebbe per mortificarne le peculiarità, soprattutto laddove gli interventi si sostanzino in meri contributi in conto interessi.

Il rischio di un ulteriore depauperamento delle capacità tecnologiche acquisite nel recente passato, e la ripresa degli investimenti nell'Hi-Tech da parte di alcuni Governi europei (è recentissima la posizione della Francia che – tra le direttrici della propria economia – ritiene prioritario investire in quei settori strategici quali l'aerospazio e la difesa), rende oggi non rinviabili gli investimenti essenziali per la ripresa dello sviluppo di selezionate aree di eccellenza tuttora esistenti.

Data la presenza di un'articolata strumentazione legislativa finalizzata alla promozione della ricerca e sviluppo, del cui efficace funzionamento si è avuta prova, appare indispensabile assicurarne il rifinanziamento con volumi congrui allo sviluppo di capacità hi-tech per il Paese e compatibili con le problematiche della finanza pubblica.

In tale contesto, è stato confermato da tutti i soggetti auditi che il quadro normativo di settore, se adeguatamente rifinanziato, è idoneo a sostenere la competitività del nostro Paese sui mercati internazionali.

3.3 Per poter realizzare quanto sopra descritto, risulta quindi fondamentale – come evidenziato nelle risoluzioni parlamentari (Camera e Senato) relative al DPEF per l'anno 2003 – «favorire la ripresa degli investimenti anche pubblici nei settori aerospaziale ed elettronico».

Conseguentemente, in occasione del prossimo DPEF – quale premessa necessaria per la previsione di adeguate risorse sin dalla Legge Finanziaria 2005 – sarebbe opportuno sottolineare la necessità di un maggiore impegno – nel quadro di una politica industriale di sviluppo – per la ricerca e l'innovazione nei settori dell'alta tecnologia quali l'aerospazio e l'elettronica per la sicurezza.

Permane, infine, anche per lo spazio la necessità di incrementare le risorse attualmente stanziata dalla vigente legislazione con riguardo ai programmi di maggiore interesse, quali COSMO-Skymed (impostato sull'impiego di satelliti con sensori radar) che, pur costituendo uno dei programmi principali del Piano Spaziale Nazionale, procede attualmente con coperture contrattuali parziali a termine. Di particolare interesse, e tale da giustificare un rafforzamento delle disponibilità esistenti, appaiono inoltre programmi quali Galileo e SICRAL 1B (finalizzato allo sviluppo di un secondo sistema di telecomunicazioni militari), i progetti riferiti all'uso della banda larga per le telecomunicazioni per la Pubblica Amministrazione e i futuri sistemi di trasporto spaziale.

Peraltro, limitatamente al comparto spaziale, le audizioni hanno illustrato le sue grandi potenzialità e la necessità di una sua corretta ed appropriata gestione: le telecomunicazioni, l'osservazione della terra (con implicazioni riguardanti l'ambiente, la protezione civile, la viabilità e la navigazione) le attività militari e di sicurezza coinvolgono competenze riferite attualmente a vari ministeri ed enti.

Ai fini di una migliore gestione della politica spaziale nazionale, appare inoltre opportuno creare una struttura di coordinamento a livello centrale che consenta di impostare e perseguire un'equilibrata ed efficace politica, coerentemente con le diverse componenti del comparto spaziale nazionale, e con gli interessi strategici del Paese.

**NUOVO TESTO PROPOSTO DALLA RELATRICE
D'IPPOLITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2917**

Disciplina dell'attività professionale di acconciatore

Art. 1.

(Principi generali)

1. La presente legge reca i principi fondamentali di disciplina dell'attività professionale di acconciatore ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con la presente legge sono inoltre stabilite disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attività.

2. L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. La presente legge è volta ad assicurare l'esercizio dell'attività, l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di acconciatore, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato.

4. La presente legge disciplina, altresì, con norme cedevoli l'esercizio dell'attività di acconciatore fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

(Definizione ed esercizio dell'attività di acconciatore)

1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

2. L'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto ad autorizzazione concessa con provvedimento del comune, previo accertamento del possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 nonché in osservanza delle vigenti norme sanitarie.

3. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

5. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.

6. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purchè in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

7. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Art. 3.

(Abilitazione professionale)

1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;

b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gen-

naio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera *b*) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.

6. L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Art. 4.

(Competenze delle regioni)

1. In conformità ai principi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge le regioni disciplinano l'attività professionale di acconciatore e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami di cui all'articolo 3, comma 1, individuando gli *standard* di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale di cui all'articolo 3 in maniera uniforme sul territorio nazionale.

2. Le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo del settore e definiscono i principi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei comuni.

3. L'attività svolta dalle regioni ai sensi del comma 2 è volta al conseguimento delle seguenti finalità:

a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre attività di servizio e con le attività commerciali;

b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il consumatore, anche attraverso l'adozione di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento del servizio;

c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza e alle condizioni sanitarie per gli addetti;

d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla presente legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Norme transitorie)

1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di «attività di acconciatore».

2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3.

3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le autorizzazioni comunali sono rilasciate esclusivamente per l'esercizio dell'attività di acconciatore.

5. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano ottenere l'abilitazione di cui all'articolo 3, sono tenuti, in alternativa:

a) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'abilitazione di cui all'articolo 3 in considerazione delle maturate esperienze professionali;

b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 3;

c) a sostenere l'esame previsto dal comma 1 dell'articolo 3.

6. Coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa qualificata, in qualità di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese di barbiere, non inferiore a tre anni, sono ammessi a sostenere l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, previa frequenza del corso di riqualificazione di cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo. Il citato corso può essere frequentato anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica.

7. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività.

Art. 7.

(Termine di applicazione della legislazione vigente)

1. La legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con la presente legge, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei principi recati dalla presente legge.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2004

223^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 9,05.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) ritiene che, nell'ambito dell'esame del Documento di programmazione economica e finanziaria, sia opportuno consentire alla Commissione lo svolgimento dei necessari approfondimenti, soprattutto in ordine alle previsioni sul finanziamento della sanità per gli anni 2005 e 2006.

Il presidente TOMASSINI, facendo presente che il Dpef non è stato ancora approvato dal Consiglio dei ministri e che per l'organizzazione dei lavori della Commissione saranno determinanti le conclusioni della prossima Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari, assicura che i pur necessari approfondimenti dovranno essere contenuti entro il tempo a disposizione, che si prevede ristretto.

Il senatore TATÒ (*AN*) interviene sottolineando l'opportunità di svolgere l'esame del Dpef in tempi brevi, senza rinvii alla settimana successiva.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. XXII, n. 27) FORCIERI ed altri. – **Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace nella ex Jugoslavia, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce sul Documento in titolo la senatrice BOLDI (*LP*), la quale in particolare, osserva la necessità, tuttora attuale, di accertare la reale in-

cidenza di patologie emopoietiche sui militari impiegati nelle missioni all'estero, specie nella regione balcanica. Si sofferma quindi sulle previsioni riguardanti la durata della Commissione, la sua composizione e le sue prerogative, ricordando come la Commissione d'inchiesta sia tenuta, ai sensi dell'articolo 2, a presentare una relazione sulle risultanze delle proprie indagini al Presidente del Senato entro un anno dal suo insediamento.

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*) esprime il consenso del proprio Gruppo in merito all'istituzione della Commissione d'inchiesta, in ragione della tuttora scarsa conoscenza degli effetti dell'uranio impoverito sull'incidenza di patologie quali le leucemie linfatiche ed il linfoma di Hodgkin.

Il senatore TREDESE (*FI*) si dichiara favorevole, a nome del Gruppo, all'inchiesta parlamentare, in quanto essa può rivelarsi uno strumento utile all'approfondimento di una materia sulla quale, nonostante lo svolgimento di un'indagine da parte di una Commissione, istituita tre anni fa dal Governo, non esistono ancora certezze scientifiche.

Il senatore TATÒ (*AN*) si esprime in senso contrario, ritenendo la Commissione parlamentare d'inchiesta uno strumento inidoneo a valutare i complessi meccanismi di causa-effetto in relazione a patologie le cui cause possono essere molteplici e di varia natura.

Il senatore FASOLINO (*FI*) interviene esprimendosi in senso contrario al Documento in titolo, rilevando come l'inchiesta parlamentare sia, nel caso specifico, un mezzo di dubbia utilità, cui sono da preferire le indagini scientifiche.

Il presidente TOMASSINI si dichiara favorevole all'istituzione della Commissione d'inchiesta, in quanto può rivelarsi uno strumento di notevole utilità, non solo per sciogliere alcuni dei dubbi posti dalla letteratura scientifica, ma anche per delineare, con una più ampia riflessione politica, le più opportune iniziative. Sottolinea quindi la necessità che la Commissione d'inchiesta sia dotata di strumenti operativi idonei allo svolgimento del proprio ufficio. Ritiene inoltre più opportuno che il Presidente della Commissione d'inchiesta non sia eletto dai commissari, bensì nominato dal Presidente del Senato, in aggiunta ai venti componenti già previsti.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce infine, a maggioranza, mandato al relatore a redigere un parere favorevole sul Documento in titolo, tenendo altresì conto delle indicazioni emerse nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 9,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2004

352^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(188) GIOVANELLI ed altri. – *Legge quadro in materia di contabilità ambientale dello Stato, delle regioni e degli enti locali*

(900) TURRONI. – *Legge quadro in materia di contabilità ambientale*

(958) SPECCHIA ed altri. – *Norme in materia di contabilità ambientale nella pubblica amministrazione*

(2385) MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE. – *Legge quadro in materia di contabilità ambientale per gli enti locali e delega al Governo per la definizione delle caratteristiche dei documenti di contabilità ambientale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta dell'8 luglio scorso.

Il presidente NOVI, non essendo ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione permanente sulla proposta di testo unificato predisposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge in esame, rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2004

78ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VIZZINI prospetta l'opportunità che, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo l'imminente sospensione estiva, la Commissione sia impegnata nell'acquisizione di elementi informativi sullo stato di attuazione del processo federalista, nonché delle norme previste dal Titolo V della Costituzione novellata, invitando allo scopo il Ministro per le riforme istituzionali e devoluzione ad un confronto con la Commissione da calendarizzare nei primi giorni della ripresa dei lavori parlamentari.

Propone altresì che la Commissione inviti il Ministro dell'economia accompagnato dal Presidente dell'Alta commissione di studio per il federalismo fiscale in relazione all'attuazione della disciplina di cui all'articolo 119 della Costituzione.

Sulle due proposte formulate dal Presidente si apre un dibattito.

Il senatore IOVENE, a nome del gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, nel condividere le due proposte del Presidente sui prossimi lavori della Commissione, dichiara che, dopo quasi tre anni dall'approvazione dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non sia più possibile accettare supinamente una situazione di stallo caratterizzata dalla mancata attuazione di una norma costituzionale che prevede la nota integrazione della Commissione con rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, situazione che ha determinato un naturale ed inevitabile depotenziamento del ruolo e delle funzioni della Commissione. Né mette conto continuare a lavorare come se nulla fosse accaduto, nella composizione e con i poteri tradizionali di questa Commissione bicamerale.

La sua parte politica solleciterà le sedi istituzionali competenti a compiere i passi necessari per realizzare, benché in ritardo, l'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali: la riforma regolamentare, una volta attuata, consentirebbe, tra l'altro – al di là del rafforzamento dei pronunciamenti propri dell'Organo parlamentare – una disamina più completa e più attenta dei numerosi temi concernenti la devoluzione dei poteri attribuiti, anni or sono, alle sedi istituzionali decentrate.

Il senatore MICHELINI sottolinea come le due proposte del Presidente, entrambe condivisibili, potranno segnare due momenti importanti dei lavori di questa Commissione nell'immediato futuro.

Raccomanda che l'audizione del Ministro per le riforme istituzionali e devoluzione avvenga non prima dei ventilati approfondimenti sulle soluzioni percorribili da parte dei Gruppi parlamentari della maggioranza, allo scopo di offrire alla Commissione, se ciò sarà possibile, una base di discussione sufficientemente realistica, concernente molti dei temi relativi al testo del disegno di legge costituzionale approvato dal Senato ed attualmente in discussione presso l'altro ramo del Parlamento. Tra questi sottolinea, in particolare, la disciplina di cui all'articolo 116 della Costituzione novellata, che regola i poteri delle Regioni a statuto speciale e delle due Province autonome. Circa la seconda proposta formulata dal Presidente ritiene essenziale – oltre al confronto con il Ministro dell'economia e con il Presidente dell'Alta commissione di studio per il federalismo fiscale – ottenere informazioni precise sullo stato dei lavori di quell'Organo tecnico.

Conclude sottolineando di condividere la valutazione secondo cui questa Commissione svolgerebbe un ruolo assai più incisivo se fosse integrata nelle forme che la Costituzione vigente prevede. È questo un dato da evidenziare in modo che le sedi istituzionali competenti possano, in tempi brevi, assumere le decisioni conseguenti.

Il deputato FISTAROL esprime il timore che una sollecitazione volta a realizzare la tanto attesa integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali possa non determinare un effettivo cambiamento dell'attuale situazione di stallo, alla luce dei numerosi passi compiuti negli oltre due anni trascorsi.

Condivide entrambe le proposte di confronto con i responsabili dei due Ministeri per le riforme istituzionali e devoluzione e dell'economia. A più forte ragione condivide la seconda, avuto riguardo al grande interesse per la realizzazione del federalismo fiscale e per la verifica dei risultati sin qui raggiunti dall'Alta commissione. A tale proposito, precisa che detto confronto con il responsabile del Dicastero dell'economia ed il Presidente dell'Alta commissione di studio per il federalismo fiscale possa avere luogo non troppo anticipatamente, ma non appena le Camere avranno ripreso a pieno regime i lavori dopo la sospensione estiva.

Ai senatori Iovene e Michelini ed al deputato Fistarol il presidente VIZZINI fornisce elementi di risposta ed assicura che terrà nel debito

conto le indicazioni concernenti i prossimi lavori della Commissione emerse dai loro interventi. Certamente non potrebbe che apprezzare un'iniziativa da parte dei Gruppi parlamentari volta a sollecitare l'integrazione della Commissione come previsto dalla Costituzione. In particolare al senatore Michelini assicura di attivarsi per organizzare una costruttiva sede di confronto con i rappresentanti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome in ordine ai temi posti dall'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.S. 3012) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003*

(Parere alla 3^a Commissione del Senato della Repubblica. Rinvio dell'esame)

Il presidente VIZZINI, relatore alla Commissione, propone di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo.

Concordano i Commissari presenti.

(A.S. 3029) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente VIZZINI, illustrando il disegno di legge al secondo punto dell'ordine del giorno, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra.

L'Accordo Euromediterraneo di Associazione (AEMA) rappresenta uno degli strumenti del Processo di Barcellona, anche denominato Partenariato euromediterraneo, che costituisce il quadro di riferimento delle relazioni esterne dell'Unione nei confronti della sponda sud del Mediterraneo e rappresenta, inoltre, il più importante tentativo nella storia moderna di creare legami forti e durevoli fra i Paesi dell'Unione europea e i Paesi rivieraschi del Mediterraneo.

Sulla base di detta dichiarazione, la politica dell'Unione europea nei confronti dei Paesi mediterranei si articola su tre linee guida:

dimensione politica e di sicurezza, che mira a far sì che il Mediterraneo diventi un'area comune di pace e stabilità, attraverso il rispetto dei diritti dell'uomo, dello Statuto delle Nazioni Unite, dei principi democratici, nonché il controllo degli armamenti;

dimensione economica e finanziaria, che punta a realizzare gradualmente una zona di libero scambio nel bacino mediterraneo entro il 2010, attraverso la conclusione di Accordi euromediterranei di associazione;

dimensione sociale, culturale e umana, che integra il partenariato politico alla mutua comprensione tra i popoli delle due sponde del Mediterraneo.

Il partenariato euromediterraneo – prosegue il presidente VIZZINI – si sviluppa sulla complementarietà tra livello regionale e bilaterale. La cooperazione regionale tra i dodici Paesi mediterranei riguarda tanto gli aspetti politici quanto quelli economici e culturali delle relazioni tra l'Unione europea e i *partner* della sponda sud del Mediterraneo ed è un efficace strumento di incentivo al dialogo politico infraregionale, che mira a contribuire al mantenimento di stabilità e prosperità nell'area.

Obiettivo primario dell'Accordo Euromediterraneo di Associazione è il consolidamento dei legami tra le Parti e l'instaurazione tra di esse di relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul partenariato. Esso instaura e contribuisce a sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse. L'Accordo favorisce inoltre lo sviluppo delle relazioni economiche tra le Parti, in particolare regola la cooperazione in materia di commercio, investimenti, tecnologia, sostenuta da un dialogo continuativo in campo economico, scientifico, tecnologico, sociale, culturale e audiovisivo, al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione reciproche.

Sempre sulla base dell'Accordo, le Parti istituiscono un dialogo politico continuativo, che concerne qualsiasi aspetto di comune interesse, in modo particolare la pace, la sicurezza, la democrazia e lo sviluppo regionale.

L'Accordo Euromediterraneo di Associazione è inoltre un accordo commerciale preferenziale, le cui disposizioni commerciali disciplinano: la libera circolazione delle merci, il diritto di stabilimento e prestazione di servizi, nonché i pagamenti, capitali, concorrenza e altre disposizioni economiche. Esso passa poi in rassegna i settori in cui si sviluppa la cooperazione economica e settoriale.

In conformità ai disposti dell'Accordo, le Parti instaurano progressivamente una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni (articolo 6) dalla data di entrata in vigore dello stesso, con modalità diverse a seconda si tratti di prodotti industriali, prodotti agricoli – della pesca ed agricoli trasformati –. In particolare le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna, che provochi discriminazioni, anche in modo indiretto, tra prodotti comunitari e prodotti libanesi simili. Le Parti sono inoltre libere di mantenere od istituire unioni doganali, zone di libero scambio o stipulare accordi di scambio transfrontaliero, purché non incidano sul regime commerciale previsto dall'Accordo e ne informino il Comitato di associazione.

Nel ribadire il rispetto degli impegni e degli obblighi a norma dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), le Parti accettano di considerare l'eventualità di concedere il diritto di stabilimento alle società di una Parte nel territorio dell'altra Parte e la liberalizzazione dei servizi prestati dalle imprese di una Parte ad utenti dell'altra Parte.

Il relatore – presidente VIZZINI – passa rapidamente in rassegna le materie oggetto dell'Accordo e, in particolare, i pagamenti ed i movimenti di capitali, problemi economici connessi alla concorrenza ed alla cooperazione, l'istruzione e la formazione, la ricerca scientifica e tecnologica, i problemi ambientali e la cooperazione industriale.

Riferisce inoltre che le Parti hanno stabilito di procedere alla modernizzazione e alla ristrutturazione dei settori dell'agricoltura e della pesca, attraverso la diversificazione della relativa produzione e degli sbocchi, la promozione di un'agricoltura rispettosa dell'ambiente, la cooperazione tra le diverse zone rurali, lo sviluppo della pesca e del settore forestale, i contatti tra le imprese e le organizzazioni professionali, la formazione e l'assistenza tecnica.

In materia di trasporti, la cooperazione tra le parti si prefigge l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali.

In ambito energetico la cooperazione prevede una serie di azioni a sostegno e sviluppo delle reti energetiche favorendo la loro interconnessione con le reti della Comunità europea; sono altresì previste iniziative volte alla promozione del risparmio e dell'efficienza energetica, nonché delle energie rinnovabili.

La cooperazione – prosegue il relatore, presidente VIZZINI – si estende anche alla materia del turismo, le cui priorità sono il sostegno alle azioni di formazione nel comparto alberghiero, la promozione degli investimenti nel settore e di una buona distribuzione stagionale del turismo.

Per quanto concerne l'ambito del contatto e della cooperazione nel settore sociale, le Parti instaurano un dialogo continuativo su tutte le questioni di reciproco interesse, quali le condizioni di lavoro e di vita delle comunità immigrate; l'emigrazione; l'immigrazione clandestina, per favorire la circolazione dei lavoratori, la parità di trattamento rispetto ai cittadini dei Paesi ospiti e la loro integrazione sociale.

Per consolidare la loro cooperazione nel settore sociale, le Parti intraprendono progetti e programmi che sostengano le azioni volte a migliorare le condizioni di vita nelle aree più povere; promuovere il ruolo della donna nello sviluppo economico e sociale; sviluppare e consolidare i programmi libanesi di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino; migliorare il sistema previdenziale, nonché potenziare il sistema sanitario. Tali progetti di cooperazione possono essere realizzati in coordinamento con gli Stati membri e con le competenti organizzazioni internazionali.

Per quanto concerne la cooperazione culturale, essa riguarda la conservazione ed il restauro del patrimonio storico e culturale; gli scambi di mostre d'arte; la formazione degli operatori culturali.

Per quanto riguarda le disposizioni istituzionali, generali e finali del Trattato oggetto di ratifica, l'AEMA istituisce un Consiglio di associazione (ConsAss) incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione dell'Accordo medesimo, composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del Governo libanese. Il suddetto Consiglio di associazione si riunisce a livello ministeriale una volta l'anno, nonché tutte le volte che risulti necessario ed opportuno. Esso esamina tutte le questioni importanti relative all'Accordo Euromediterraneo di Associazione, nonché le questioni bilaterali ed internazionali di reciproco interesse. Ha il potere di prendere decisioni nei casi specificamente indicati dall'Accordo e può altresì formulare delle raccomandazioni. Entrambe sono adottate di comune accordo tra le Parti.

Dal punto di vista dei parametri costituzionali di riferimento la normativa all'esame risulta in linea con il ruolo assegnato alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto disposto, in particolare, dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione novellata.

Tutto ciò premesso, il presidente VIZZINI propone che la Commissione parlamentare per le questioni regionali, per quanto di competenza, esprima parere favorevole.

Il senatore GUBERT sottolinea la competenza regionale in materie quali le politiche agricole ed altre ancora, per le quali appare assai problematico obbligarsi in sede internazionale a diversificare la produzione senza consultare – almeno nella fase di attuazione degli accordi – le sedi regionali ed, in particolare, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome. Ritiene pertanto opportuno aggiungere al parere favorevole proposto dal relatore, che condivide, una indicazione in tal senso.

Il relatore, presidente VIZZINI, accoglie la proposta formulata dal senatore Gubert.

Viene successivamente posto ai voti ed approvato lo schema di parere favorevole, contenente l'integrazione sopra riportata.

La seduta termina alle ore 15,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2004

Presidenza del Presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 14,05.

Esame di una relazione sull'attività svolta nel periodo aprile 2003-luglio 2004

(Esame e conclusione)

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi i temi all'ordine del giorno che prevede la discussione e votazione della proposta di relazione ex articolo 143 comma 1 del regolamento della Camera sull'attività svolta dalla Commissione nel periodo aprile 2003-luglio 2004.

Interviene il senatore Gerardo LABELLARTE (*Misto-SDI*).

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di relazione ex articolo 143, comma 1, del regolamento della Camera sull'attività svolta dalla Commissione nel periodo aprile 2003-luglio 2004 (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di relazione testè esaminata.

La seduta termina alle ore 14,20.

ALLEGATO

SCHEMA DI RELAZIONE AL PARLAMENTO*1) L'attività della Commissione sull'anagrafe tributaria nel periodo 2 aprile 2003-luglio 2004: dati statistici*

La Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria, costituitasi il 29 novembre 2001, ha approvato il 26 marzo 2003 una relazione ai sensi dell'articolo 143 comma 1 sull'attività svolta sino a quel momento.

Dopo l'approvazione di tale documento, la Commissione ha deliberato il 2 aprile 2004 lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria. L'indagine si è svolta dal 2 aprile 2003 al 6 aprile 2004.

Nel corso dell'indagine sono state svolte 20 sedute in plenaria, per un totale di oltre 12 ore. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito 6 volte per un totale di 1 ora e dieci minuti. Nell'ambito dell'indagine è stata inoltre svolta una missione a Bruxelles nelle giornate del 28 e del 29 gennaio 2004, nell'ambito della quale hanno avuto luogo incontri di una delegazione della Commissione sia con il direttore generale della direzione generale TAXUD (Tassazione e unione doganale), Robert Verrue, sia con una delegazione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo.

Si riporta, qui di seguito, l'elenco cronologico delle sedute effettuate dalla Commissione:

seduta del 2 aprile 2003: deliberazione dell'indagine conoscitiva e relativo programma;

seduta del 18 giugno 2003: audizione del Presidente della SOGEI IT S.p.A, Avvocato Sandro Trevisanato, dei componenti del Consiglio di amministrazione e dell'Amministratore delegato, ingegner Nicola Cajano;

seduta del 2 luglio 2003: audizione del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, professore Mario Baldassarri;

seduta del 9 luglio 2003: audizione di rappresentanti della Corte dei Conti e di rappresentanti della Banca d'Italia;

seduta del 16 luglio 2004: audizione di rappresentanti del Cnel;

seduta del 1° ottobre 2003: audizione del Presidente, avvocato Sandro Trevisanato, dell'Amministratore delegato, ingegner Aldo Ricci, della Sogei S.p.A.;

seduta dell'8 ottobre 2003: audizione del Capo Dipartimento per le politiche fiscali, avvocato Andrea Manzitti;

seduta del 15 ottobre 2003: audizione del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, onorevole Manlio Contento;

audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane, dottor Mario Andrea Guaiana;

seduta del 29 ottobre 2003: audizione del Ministro per l'Innovazione e le tecnologie, dott. Lucio Stanca;

seduta del 5 novembre 2003: audizione del Capo del III Reparto Operazioni del Comando generale della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Pasquale Debidda e del Capo Ufficio Telematica Colonnello Antonio Carelli;

seduta dell'11 novembre 2003: audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Professor Giuseppe Tesauo;

seduta del 20 novembre 2003: audizione del Professor Tommaso Di Tanno;

seduta del 3 dicembre 2003: audizione del Professor Gennaro Terracciano;

seduta del 21 gennaio 2004: audizione del Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, Professor Stefano Rodotà;

seduta dell'11 febbraio 2004: audizione del Presidente della SO-GEI IT S.p.A, Avvocato Sandro Trevisanato;

seduta del 18 febbraio 2004: comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Bruxelles nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria;

seduta del 24 marzo 2003: esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria;

seduta del 31 marzo 2003: seguito esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria;

seduta del 6 aprile 2004: seguito esame e approvazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria.

2) *L'indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria*

Dagli elementi di conoscenza e di valutazione acquisiti dalla Commissione nell'indagine sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria, – svolta nel primo scorcio della legislatura – era emerso come la realizzazione di forme di armonizzazione o coordinamento dei sistemi fiscali nazionali, in primo luogo nell'ambito dell'Unione europea, possono avere l'effetto di produrre una più efficace lotta all'evasione fiscale nonché di circoscrivere i comportamenti volti, mediante tecniche elusive o di arbitraggio fiscale, a superare l'obbligo dell'adempimento e come a tal fine sia necessario disporre di una rete efficiente, integrata, flessibile che abbia la possibilità di scambiare informazioni con le corrispondenti istituzioni degli altri Paesi.

L'indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria, deliberata nella seduta 2 aprile 2003 e conclusasi con l'approvazione del documento conclusivo il 6 aprile 2004, ha quindi avuto come finalità quella di operare una ricognizione degli strumenti normativi e amministrativi esistenti nell'ambito dell'Unione europea in materia di scambio di dati fiscali, al fine di verificarne l'applicazione sul campo, nonché quello di effettuare una valutazione delle prospettive per il rafforzamento e l'ampliamento degli strumenti stessi. Tale attività ricognitiva si è dimostrata di notevole utilità anche in virtù di una certa «carezza pubblicistica» che si è riscontrata nella materia esaminata.

Si è proceduto, inoltre, ad un monitoraggio delle attività svolte dalla S.O.G.E.I s.p.a, la società concessionaria del servizio di gestione dell'anagrafe tributaria. Ciò ha consentito di evidenziare in che misura le peculiarità del sistema italiano in materia di gestione di dati rilevanti ai fini fiscali possono contribuire alla realizzazione di una rete integrata europea.

Si evidenziano di seguito i punti cardine emersi nel corso dello svolgimento dell'indagine.

Risultati raggiungibili attraverso la creazione di una rete integrata per lo scambio di dati fiscali

L'indagine ha permesso di appurare che lo scambio di informazioni in materia fiscale a livello europeo può consentire il raggiungimento di un primo importantissimo risultato, ovvero la prevenzione di comportamenti volti, mediante il ricorso a tecniche elusive o di arbitraggio fiscale, ad attenuare o ad escludere l'adempimento dell'obbligo tributario.

Lo scambio di informazioni in materia fiscale costituisce peraltro uno degli elementi cardine per la realizzazione del mercato comune, in quanto, come sottolineato dal direttore generale della direzione TAXUD della Commissione europea Verrue durante la missione svolta dalla Commissione a Bruxelles, attraverso lo scambio di dati è possibile arginare fenomeni come l'evasione e l'elusione fiscale, che violano le quattro libertà fondamentali sulle quali si basa il mercato comune.

Oltre ad essere di straordinaria utilità per le amministrazioni nazionali, la condivisione di informazioni fiscali, se opportunamente organizzata, potrebbe inoltre dimostrarsi di grande importanza anche per le istituzioni europee, in particolare per la Commissione.

La disponibilità di dati aggiornati ed articolati in materia potrebbe avere, infatti, una funzione di supporto per la stessa attività legislativa comunitaria, soprattutto ai fini delle scelte di politica fiscale delle istituzioni, le quali sarebbero poste nelle condizioni di meglio valutare le conseguenze che tali scelte determineranno sul gettito e sulla pressione fiscale nei vari Paesi membri.

Armonizzazione fiscale e scambio di dati

Uno dei temi che sono stati maggiormente al centro dell'attenzione dell'indagine conoscitiva è quello della connessione tra la materia dell'armonizzazione fiscale e quella dello scambio di dati fiscali.

In altri termini, una delle finalità dell'indagine è stata quella di verificare se la realizzazione di una rete integrata che permetta lo scambio di informazioni fiscali a livello europeo presupponga necessariamente l'esistenza di normative fiscali omogenee a livello europeo.

Al riguardo, appurato che la materia fiscale rientra tra le materie sulle quali i Paesi membri, in base al testo vigente del trattato CEE, decidono all'unanimità, l'indagine ha permesso in primo luogo di evidenziare che allo stato attuale lo scambio di informazioni funziona in modo complessivamente soddisfacente in quei settori, quali l'IVA, le accise e le dogane, caratterizzati da una elevata armonizzazione delle normative nazionali.

Nel settore delle imposte dirette, invece, in cui sono stati finora realizzati limitati interventi di coordinamento delle legislazioni sostanziali, non esistono efficaci strumenti per lo scambio automatico di informazioni.

Nonostante ciò, dall'indagine è comunque emersa, nel corso delle varie audizioni svolte, l'opinione generale secondo la quale la creazione di una rete integrata a livello europeo per lo scambio di dati fiscali non è necessariamente dipendente dalla uniformazione delle normative nazionali in materia fiscale.

A tal proposito, nel documento conclusivo approvato dalla Commissione è stata richiamata l'osservazione, formulata dai rappresentanti della Banca d'Italia, in base alla quale l'utilità dell'anagrafe tributaria è maggiore quanto minore è l'armonizzazione fiscale, dato che la libertà di movimento di capitali all'interno dell'Unione europea, resa piena ed effettiva con l'introduzione della moneta unica, comporta un accrescimento del rischio dell'elusione fiscale.

Quale esempio di scambio di informazioni fiscali non collegato alla armonizzazione della normativa fiscale relativa è stata citata la direttiva 2003/48/CE, che prevede un sistema di scambio di informazioni tra gli Stati membri sui redditi da risparmio dei non residenti, che entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005, senza armonizzazione dei relativi sistemi nazionali di tassazione.

È stato inoltre ricordato che gli ostacoli maggiori allo scambio di informazioni in materia di imposte dirette derivano dalla difficoltà di trovare elementi comuni nei vari sistemi di imposizione diretta.

Sono state peraltro individuate, nell'ambito dell'imposizione diretta, delle categorie di redditi che consentono uno scambio di informazioni : si tratta delle rendite finanziarie le quali, rientrando comunque nel controllo delle autorità bancarie dei singoli Paesi, possono essere monitorate senza particolari vincoli di sorta.

Si è quindi evidenziata l'importanza di concentrare l'attenzione sullo scambio dei dati relativo alle rendite finanziarie, attività che favorirebbe senza dubbio la circolazione delle informazioni relative.

Raccolta dei dati e tutela della riservatezza

Altra questione rilevante affrontata durante il corso della indagine attiene al rapporto tra esigenze di diffusione di dati e tutela della riservatezza, segnatamente con riferimento alla ipotesi di realizzazione di forme articolate di scambio di informazione e interconnessione di sistemi di anagrafe.

Tali strumenti di cooperazione determinerebbero infatti una più ampia circolazione e utilizzazione dei dati alla quale dovrebbe far seguito la presenza di adeguati strumenti giuridici per la protezione della riservatezza.

Al riguardo il professor Rodotà, presidente del Garante per la protezione dei dati personali, ha ricordato, nel corso della sua audizione, che per la rilevanza sociale svolta dalla circolazione transnazionale dei dati fiscali, è possibile sottoporre tali dati a una tutela meno intensa – sotto il profilo della tutela della riservatezza – rispetto a quella riconosciuta ad altri dati personali.

Allo stesso tempo il professor Rodotà ha sottolineato che ciò non esclude la necessità di mantenere ferme una serie di garanzie fondamentali, quali ad esempio, i principi di necessità e di proporzionalità, enunciati dall'articolo 3 del nuovo codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, entrato in vigore in Italia il 1 gennaio 2004.

Costituisce un fattore di rilevante complicazione la disomogeneità delle normative esistenti in materia nei vari Paesi europei la quale può, come rilevato, dal professor Rodotà e dalla Banca d'Italia, ostacolare la creazione di una rete integrata per lo scambio dei dati fiscali.

Nel corso delle audizioni è stato sottolineato al riguardo come l'adozione della direttiva in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, 95/46/CE, non abbia eliminato le differenze delle normative nazionali, tenuto conto della discrezionalità che i singoli Stati membri hanno esercitato nel recepimento della direttiva stessa.

Proprio la normativa italiana sulla tutela dei dati personali, (codice in materia di protezione dei dati personali), costituisce, peraltro, secondo quanto è emerso dall'audizione del Professor Rodotà, uno strumento che potrebbe costituire la base per un modello di contemperamento dell'esigenza della diffusione dei dati fiscali e quella della tutela dei dati personali.

Modalità tecniche di trasmissione dei dati

Un altro dei temi che è stato al centro dell'attenzione dei lavori della Commissione è quello relativo alle modalità tecniche di trasmissione dei dati fiscali.

Al riguardo, l'incontro con il direttore generale della direzione TAXUD ha permesso di appurare l'esistenza dal 1995 di due sistemi, il CCN

(*Common Communication Network*) e il CSI (*Common Sistem interface*), che garantiscono in ambito europeo l'interoperabilità tra i sistemi dei diversi Paesi in condizione di sicurezza.

È stata inoltre sottolineata l'impossibilità di creare un sistema unico e la necessità quindi di puntare sul concetto di interoperabilità.

L'importanza di tale concetto è stata ribadita nel corso dell'audizione del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dottor Lucio Stanca, il quale peraltro ha sottolineato che il concetto dell'interoperabilità deve riguardare non solo le infrastrutture ma anche i dati da trasmettere.

A tal proposito, è stata evidenziata la necessità di adottare un linguaggio comune di tipo informatico, facendo riferimento in particolare al linguaggio Xml, adottato dall'OCSE e in corso di adozione anche da parte dell'Unione europea.

A livello di interoperabilità, è stato sottolineato che deve essere tenuto presente che l'ordinamento italiano si pone su un livello di assoluta avanguardia, sia alla luce delle iniziative, illustrate alla Commissione dal Ministro Stanca, adottate di recente dal Ministero per l'innovazione e le tecnologie, sia di quelle di cui lo stesso Ministero si è fatto promotore presso l'Unione europea intese a definire un linguaggio unico per la trasmissione di dati fiscali.

Allargamento dell'Unione europea a dieci nuovi Stati

Altro tema di rilevante interesse affrontato nel corso dell'indagine attiene alle possibili difficoltà che possono sorgere nella realizzazione di uno scambio di dati fiscali a livello europeo a causa dell'ingresso nell'Unione europea di 10 nuovi Stati.

A tal riguardo, è stato sottolineato il fatto che l'ingresso nell'Unione europea di 10 nuovi Stati può senza dubbio comportare dei problemi, in quanto essi dispongono di normative e prassi amministrative molto diverse rispetto agli altri Stati dell'Unione.

A ciò si deve aggiungere anche la circostanza, sottolineata anche da parte del direttore generale della TAXUD, che i Paesi che già sono membri, piuttosto che facilitare un'opera di omogeneizzazione delle normative dei vari Paesi, tendono a farsi promotori del loro modello economico, in modo da favorire l'ingresso delle loro imprese in tali Stati.

È stato peraltro sottolineato come proprio la creazione di un'anagrafe tributaria a livello europeo potrebbe contribuire all'avvicinamento dal punto di vista istituzionale e economico dei 10 nuovi Paesi agli Stati che già fanno parte dell'Unione europea

È stato ad ogni modo ribadito che risulta fondamentale, al fine di consentire un rapido adeguamento da parte delle istituzioni dei nuovi Stati membri dell'Unione europea ai modelli amministrativi dell'Unione, che questi ultimi siano definiti in modo omogeneo per tutti i Paesi membri.

Ciò al fine di scongiurare il rischio di vedere vanificata la creazione di una rete di scambio di dati fiscali dall'ingresso nell'Unione di nuovi Stati.

Tale rischio è infatti tanto più elevato, come è emerso dalle audizioni, quanto più disomogenei risultano essere le strutture dei singoli Paesi, dato che risulta evidentemente più difficile adeguarsi a più modelli che a un unico modello.

Creazione di un organismo infracomunitario e ruolo svolto dall'ordinamento italiano

Proprio alla luce della mancanza di una normativa omogenea in materia di protezione di dati personali e in relazione alle difficoltà relative all'armonizzazione dei vari sistemi fiscali, è stata avanzata nel corso delle audizioni l'ipotesi di costituire un organismo infracomunitario con il compito di elaborare un quadro giuridico unico di riferimento per i vari Stati, che possa permettere la creazione di una rete integrata per lo scambio di dati fiscali all'interno dell'Unione europea.

Peraltro, a tale proposito è stato sottolineato nel corso delle audizioni, come la mancanza di uniformità tra l'Italia e gli altri Stati europei non riguarda solamente le aliquote delle singole imposte, ma la stessa impostazione generale dei singoli sistemi fiscali.

Più precisamente, è stata posta in risalto la circostanza – già evidenziata nella scorsa indagine conoscitiva effettuata dalla Commissione – che l'ordinamento italiano si avvale di uno strumento, il codice fiscale, di cui non si avvalgono altri Stati, e che per la sua natura di codice univoco, identificativo ed autogenerante permette di ricollegare la prov! enienza di tutta una serie di operazioni ad uno stesso soggetto giuridico.

Tale peculiarità rende quindi il sistema italiano unico rispetto agli altri sistemi, dato che lo stesso è caratterizzato da una circolazione di dati di una ampiezza non riscontrabile in altri Paesi europei.

L'adozione di tale codice a livello europeo potrebbe, come è stato prospettato in varie audizioni, facilitare la creazione di una rete per lo scambio di dati fiscali in ambito europeo.

A tale peculiarità si connette peraltro il ruolo svolto da SOGEI IT, la società che si occupa della diffusione dell'*Information technology* nel settore dello scambio di dati fiscali e più in particolare nel settore della finanza degli Enti locali. È emerso in particolare che la SOGEI IT potrebbe svolgere un ruolo non solo nell'ambito dell'ordinamento italiano, ma anche in ambito europeo, attraverso un supporto di tipo tecnologico e di *know-how* per la creazione di una rete di scambio di dati.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2004

119^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1^a Commissione:

(3069) Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bornacin ed altri; Bielli ed altri; Barbieri Antonio: parere favorevole con osservazioni.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2004

360^a seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 9,20.

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro» (n. 387)
(Osservazioni alla 11^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO (FI) illustra lo schema di decreto in titolo, rilevando, per quanto di competenza – premesso che la relazione tecnica esamina il solo articolo 10 – che il provvedimento introduce un articolo 59-bis nel decreto legislativo n. 276 del 2003, comportando nuovi o maggiori oneri, per i quali la relazione tecnica, secondo quanto osservato dal Servizio del bilancio, indica una quantificazione sottostimata ed una copertura non coerente. L'articolo 10, infatti, ammette in via transitoria (comma 1) la stipulazione di contratti di formazione e lavoro anche successivamente all'entrata in vigore della disciplina soppresiva introdotta dal citato decreto legislativo n. 276, purché rispondenti a determinati requisiti, ed estende (comma 2) ai suddetti contratti gli incentivi contributivi previsti dalla disciplina previgente, nel limite massimo di 16.000 unità, definendo altresì gli adempimenti burocratici e i termini da rispettare per la presentazione delle domande all'INPS. La relazione tecnica quantifica in 54 milioni di euro l'onere aggiuntivo derivante dai benefici contributivi dei nuovi contratti, indicando come mezzi finanziari con cui farvi fronte le economie della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) del bilancio INPS (1^a nota di variazione per l'anno 2004), legate al lento avvio dei nuovi contratti di tipo formativo

introdotti dal decreto legislativo n. 276 del 2003 (apprendistato ed inserimento) ed alla conseguente mancata erogazione dei connessi benefici contributivi.

Riguardo all'onere complessivo di 54 milioni di euro, fa presente che il Servizio del bilancio, dopo aver premesso che lo stesso dovrebbe essere ripartito nell'arco del triennio 2004-2006 – assumendone una suddivisione lineare per mesi – e non considerato *sic et simpliciter* nella sua interezza, rileva che potrebbe essere sottostimato, in quanto il livello del costo medio annuo di ciascun contratto di formazione e lavoro potrebbe risultare più elevato di quello riportato nella relazione (circa 3.000 euro invece di 2.025).

Infine, ritiene necessario acquisire chiarimenti sui criteri di selezione delle domande di cui al comma 3 del nuovo articolo 59-*bis*, in quanto gli stessi, secondo il Servizio del bilancio, potrebbero non consentire un'esatta determinazione del contingente di 16.000 unità, con il rischio di ampliare la platea dei beneficiari e, quindi, di elevare l'onere finanziario. Per quanto concerne la modalità di copertura individuata, come rilevato anche dal Servizio del bilancio, segnala che la stessa da un lato non appare conforme alla vigente disciplina contabile (articolo 11-*ter*, comma 1, della legge n. 468 del 1978), posto che le economie citate non derivano da un provvedimento legislativo di riduzione di una precedente autorizzazione di spesa, dall'altro compensa un onere certo con minori spese prive di un sufficiente grado di certezza sia nell'*an* che nel *quantum*, essendo correlate al lento avvio dei nuovi contratti di tipo formativo, che potrebbero però subire un incremento nell'ultima parte dell'anno.

Fa presente inoltre la necessità di valutare gli effetti finanziari di carattere previdenziale derivanti dall'articolo 12, che sostituisce l'articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, stabilendo (commi da 1 a 4) che il valore nominale dei buoni per le prestazioni di lavoro accessorio sia fissato con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (e non più nell'attuale valore fisso di 7,5 euro), e rideterminando proporzionalmente sia gli importi da versare a titolo di contributi all'INPS e all'INAIL, sia il rimborso spese spettante al concessionario. In merito, il Servizio del bilancio osserva che, ove il decreto ministeriale stabilisca un valore nominale del buono inferiore a 7,5 euro, si registreranno minori versamenti contributivi rispetto a quelli prevedibili sulla base della legislazione vigente, con corrispondente decremento delle future prestazioni pensionistiche connesse (e viceversa, nel caso di un valore nominale del buono superiore a 7,5 euro). Inoltre, considerando che si tratta di materia avente implicazioni di carattere pensionistico, evidenzia che occorrerebbe acquisire, ai sensi del comma 5, dell'articolo 11-*ter*, della legge n. 468 del 1978, un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali. Infine, in merito al comma 5, come rilevato dal Servizio del bilancio, segnala che la fase sperimentale ivi prevista, con la limitazione delle prestazioni di lavoro occasionale solo alle città metropolitane e al concessionario individuati a tal fine, potrebbe ridurre il gettito contributivo dell'INPS e dell'INAIL rispetto alla legislazione vigente, posto che quest'ultima non prevede limitazioni territoriali.

Ravvisa poi l'esigenza di acquisire chiarimenti sull'articolo 14, che abolisce il divieto di adibire gli apprendisti a lavori di manovalanza e di produzione in serie, al fine di verificare se tale norma, rendendo l'apprendista utilizzabile alla stregua di un lavoratore ordinario, possa comportare un incremento delle assunzioni di apprendisti, le quali, anche se ipoteticamente fossero solo parzialmente sostitutive di quelle ordinarie, potrebbero determinare effetti finanziari negativi per i bilanci degli enti previdenziali, posto che i contributi previsti per gli apprendisti risultano assai inferiori rispetto a quelli dovuti sulla base del regime contributivo generale. In relazione all'articolo 16, al fine di verificare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria, ritiene poi necessario acquisire conferma che l'attribuzione delle funzioni di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione non comporti per i dirigenti delle Direzioni provinciali del lavoro ed i funzionari da essi delegati il diritto ad indennità o compensi di qualunque tipo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, relativamente alle osservazioni del relatore, deposita una nota della Ragioneria generale dello Stato contenente chiarimenti sugli aspetti finanziari recati dallo schema in titolo.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) esprime un giudizio assai negativo rispetto all'articolo 14 dello schema in esame, suscettibile, a suo avviso, di produrre gravi conseguenze sia dal punto di vista del merito, che da quello finanziario. Al riguardo, evidenzia che tale norma, consentendo di adibire i giovani assunti come apprendisti a mansioni di manovale e di produzione in serie, alla stregua di lavoratori ordinari, andrà di fatto a snaturare la funzione di formazione professionale dei contratti di apprendistato, in quanto i giovani apprendisti nella realtà non potranno più fare formazione e svolgeranno solo mansioni non qualificanti.

Sottolinea altresì che con questa disposizione lo Stato, oltre a rinunciare ad una sua precisa funzione sociale, quella di curare la formazione professionale dei giovani in età scolare, subirà anche un rilevante danno finanziario: infatti, essendo i contributi previdenziali versati per i contratti di apprendistato assai inferiori a quelli dovuti dai lavoratori con contratto ordinario, è prevedibile si verifichi un'ampia sostituzione tra le due tipologie contrattuali, e quindi una perdita di risorse per l'erario, che andrebbero peraltro sprecate in quanto non più destinate alla formazione e alla qualificazione professionale.

Su proposta del PRESIDENTE, tenuto conto della necessità di approfondire ulteriormente i complessi profili di carattere finanziario sottesi allo schema in titolo, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,30.

361ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e per l'interno Mantovano.*

La seduta inizia alle ore 15,35.

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro» (n. 387)
(Osservazioni alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con condizioni e rilievi)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore NOCCO (*FI*), alla luce dei chiarimenti contenuti nella nota depositata dal sottosegretario Maria Teresa Armosino nella seduta antimeridiana, illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli, sulla base dei seguenti presupposti:

che gli oneri derivanti dall'attivazione dei nuovi contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 10, come indicati nella relazione tecnica, risultino quantificati in 54 milioni di euro;

che i suddetti oneri trovino compensazione, all'interno del bilancio dell'INPS, con il minor onere, di pari importo, evidenziato nella 1ª Nota di variazione della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) del medesimo bilancio per l'anno 2004, in modo da assicurare l'effettiva invarianza di spesa;

che dall'attuazione dell'articolo 12 non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e che i relativi effetti in termini di spesa pensionistica, per i soggetti interessati, si manifesteranno in un periodo successivo al decennio 2004-2013;

che dall'attuazione dell'articolo 14 non derivino significativi effetti di sostituzione dei contratti di lavoro ordinario con quelli di apprendistato, tali da incidere negativamente sul gettito contributivo;

che l'incarico di rappresentanza nei giudizi di opposizione attribuito ai funzionari e dirigenti delle Direzioni provinciali del lavoro, di

cui all'articolo 16, non dia luogo alla corresponsione di speciali trattamenti economici, in quanto si tratta di attività che già rientrano tra i compiti istituzionali dell'Amministrazione.».

Interviene il senatore CADDEO (*DS-U*) lamentando la ristrettezza dei tempi dedicati all'esame del provvedimento in titolo che, al contrario, merita opportuni approfondimenti dei profili finanziari ad esso connessi. Infatti, il provvedimento presenta molti rilievi critici che, a suo giudizio, non possono essere risolti sulla base di meri presupposti. Propone di trasformare, almeno in condizione, alcuni presupposti ed, in particolar modo, quello relativo all'articolo 14, concernente la sostituzione dei contratti di lavoro ordinario con quelli di apprendistato. Dal dibattito svolto e dalla proposta di parere testé illustrata, peraltro, non vengono fornite risposte e soluzioni soddisfacenti ad altre questioni segnalate dal relatore, quali, ad esempio, quelle relative alla quantificazione degli oneri connessi all'articolo 10 ed alla loro ripartizione nel triennio, le altre connesse all'articolo 12 ed all'assenza di una quantificazione degli oneri con proiezioni finanziarie almeno decennali degli effetti finanziari di carattere previdenziale. Preannuncia, pertanto, il proprio voto contrario alla proposta del relatore, in quanto la complessità delle questioni interessate dal provvedimento e la carenza di elementi forniti dal Governo non consentono di rendere il prescritto parere.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) stigmatizza che l'articolo 14 del provvedimento in esame comporti minori entrate contributive che, a suo giudizio, sono prive di copertura finanziaria. Sottolinea, pertanto, che occorrerebbe acquisire una quantificazione degli oneri connessi a tale disposizione.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) ribadisce il giudizio estremamente negativo sull'articolo 14 dello schema in esame e richiama l'attenzione sul fatto che anche la Commissione di merito ha formulato alcune osservazioni in proposito, che dichiara di condividere.

Il presidente AZZOLLINI, rilevando l'urgenza di rendere il prescritto parere anche al fine di assicurare l'efficacia dei lavori svolti dalla Commissione, propone di trasformare in condizioni le questioni connesse agli articoli 10 e 14 nei termini già segnalati dal relatore, integrando le osservazioni svolte sull'articolo 14 con una indicazione che, ove si verificassero effetti negativi sul gettito contributivo, si debba procedere alla copertura dei relativi oneri con un apposito provvedimento.

Prende, quindi, la parola il senatore MORO (*LP*) per rilevare che, alla luce dell'esperienza testé sperimentata, occorre svolgere alcune serie riflessioni in merito alle prerogative della Commissione in sede consultiva su tale tipologia di provvedimenti.

Tenuto conto delle proposte testé avanzate nel dibattito, il relatore NOCCO (FI) illustra una nuova proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli, nel presupposto che gli oneri derivanti dall'attivazione dei nuovi contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 10, trovino compensazione, all'interno del bilancio dell'INPS, con il minor onere, di pari importo, evidenziato nella 1ª Nota di variazione della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) del medesimo bilancio per l'anno 2004, in modo da assicurare l'effettiva invarianza di spesa, che dall'attuazione dell'articolo 12 non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che i relativi effetti in termini di spesa pensionistica, per i soggetti interessati, si manifesteranno in un periodo successivo al decennio 2004-2013 e che l'incarico di rappresentanza nei giudizi di opposizione attribuito ai funzionari e dirigenti delle Direzioni provinciali del lavoro, di cui all'articolo 16, non dia luogo alla corresponsione di trattamenti economici, in quanto si tratta di attività che già rientra tra i compiti istituzionali dell'Amministrazione, e con le seguenti condizioni:

a) che gli oneri derivanti dall'attivazione dei nuovi contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 10, come indicati nella relazione tecnica, risultino quantificati in 54 milioni di euro;

b) che dall'attuazione dell'articolo 14 non derivino significativi effetti di sostituzione dei contratti di lavoro ordinario con quelli di apprendistato, tali da incidere negativamente sul gettito contributivo, e che, ove si verificassero effetti negativi sul gettito contributivo, si proceda alla copertura dei relativi oneri con un apposito provvedimento.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del relatore.

(3069) Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bornacin ed altri; Bielli ed altri; Barbieri Antonio (Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore NOCCO (FI) illustra il provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che l'articolo 2, comma 1 sembra introdurre nuovi o maggiori oneri, in quanto estende alle vittime del terrorismo, alle vedove e agli orfani i benefici previsti dall'articolo 2 della legge n. 336 del 1970 relativi ai dipendenti pubblici *ex* combattenti. La relazione tecnica non associa effetti onerosi alla disposizione, in quanto sarebbe già prevista a legislazione vigente dall'articolo 9, comma 1 della legge n. 302 del 1990: tuttavia, osserva che quest'ultima norma si applica espressamente ai soli atti di terrorismo «consumati in Italia», mentre l'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame sembra ricomprendere anche quelli avvenuti all'estero, ciò che potrebbe comportare un'innovazione

della legislazione vigente, per cui occorre acquisire chiarimenti in merito. Riguardo al comma 2 del medesimo articolo 2 (per il quale la relazione tecnica afferma ugualmente l'assenza di nuovi o maggiori oneri), ritiene poi necessario chiarire se la norma abbia valore solo retroattivo ovvero si applichi anche alle pensioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

In merito all'articolo 3, rileva l'esigenza di acquisire chiarimenti sui differenti criteri adottati dalla relazione tecnica per la quantificazione degli oneri derivanti dai benefici economici (comma 1) e fiscali (comma 2), posto che, a fronte della stessa platea di beneficiari, la relazione ipotizza un diverso numero di pensionamenti per ciascuno degli anni successivi al 2004. Segnala, inoltre, che la quantificazione dei benefici economici (aumento figurativo dei contributi a fini pensionistici) non tiene conto della perequazione automatica del 2 per cento, applicata invece per la quantificazione dei benefici economici di cui all'articolo 4, comma 1. Relativamente all'articolo 4, comma 1, ravvisa altresì l'esigenza di acquisire chiarimenti sulla quantificazione degli oneri, posto che la relazione tecnica, nell'equiparazione ai benefici spettanti ai grandi invalidi di guerra, considera solo l'assegno vitalizio e non anche le altre agevolazioni dovute ai predetti soggetti. Con riferimento all'esenzione dall'IRPEF di cui al successivo comma 4, che la relazione tecnica considera già prevista dalla legislazione vigente, osserva la necessità di acquisire chiarimenti in quanto l'articolo 2, commi 5 e 6 della legge n. 407 del 1998 richiamata a tal fine fa riferimento solo agli assegni vitalizi di invalidità e non alle pensioni INPS cui sembrerebbe riferirsi la disposizioni in esame.

Ritiene poi necessario chiarire il periodo di applicazione dei benefici di cui all'articolo 5, comma 3, posto che il successivo articolo 15 sembrerebbe consentire anche l'estensione retroattiva. In merito all'articolo 6 rileva l'esigenza di chiarire se ai fini della quantificazione del relativo onere, sia computato anche il danno biologico, oltre a quello morale. In merito ai benefici pensionistici di cui all'articolo 7, osserva la necessità di chiarire se la decorrenza degli stessi e quindi la quantificazione dei relativi oneri tenga anche conto dei 10 anni di contributi figurativi di cui al precedente articolo 4. Inoltre occorre valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione degli effetti con proiezioni almeno decennali, a norma dell'articolo 11-ter, comma 5, della legge n. 468 del 1978.

Ravvisa inoltre l'esigenza di acquisire chiarimenti sulla portata dell'articolo 10, posto che il gratuito patrocinio ivi previsto si riferisce anche ai giudizi amministrativi e contabili, mentre la relazione tecnica quantifica solo oneri relativi a procedimenti penali e civili. Infine relativamente alla clausola di copertura di cui all'articolo 11, comma 1, per la parte riferita all'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri, fa presente che occorre acquisire conferma che sullo stesso stanziamento residuino risorse sufficienti per l'attuazione degli adempimenti derivanti da obblighi internazionali, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera a), della legge n. 468 del 1978.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa di non avere rilievi da formulare in merito ai profili finanziari del provvedimento in esame, in quanto i relativi oneri appaiono adeguatamente quantificati e provvisti di idonea copertura finanziaria.

Il sottosegretario MANTOVANO, ad integrazione delle indicazioni del sottosegretario Armosino, precisa, con riferimento alle osservazioni del relatore in merito all'articolo 2, comma 1, che non sussistono atti di terrorismo avvenuti all'estero e riguardanti cittadini italiani che ricadano nella suddetta fattispecie, considerato altresì che per le vittime di Nassiriya è stata prevista una disciplina *ad hoc* con una specifica copertura finanziaria, mediante il decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, nella legge n. 68 del 2004.

Per quanto riguarda l'articolo 2, comma 2, conferma che tale disposizione ha unicamente valore retroattivo e non si applica, quindi, alle pensioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Relativamente alla quantificazione degli oneri riguardanti l'articolo 3, ribadisce che il disegno di legge presenta un'adeguata copertura finanziaria, facendo comunque presente che tra i beneficiari delle provvidenze ivi indicate vi sono anche soggetti molto anziani, il cui numero andrà necessariamente a decrescere nei prossimi anni, compensando così gli eventuali ulteriori oneri che dovessero manifestarsi negli anni avvenire.

Relativamente all'articolo 4, precisa che per gli invalidi civili di cui al comma 1, l'equiparazione ai grandi invalidi di guerra concerne esclusivamente l'assegno vitalizio, posto che gli altri benefici spettanti ai suddetti grandi invalidi hanno una disciplina specifica non estensibile ai soggetti di cui alla norma in esame. Per quanto riguarda i chiarimenti richiesti dal relatore sul regime di esenzione IRPEF dei trattamenti pensionistici di cui ai successivi commi 2 e 3, conferma che si tratta di norma invariante sotto l'aspetto finanziario, in quanto già prevista dalla legislazione vigente in materia di pensioni di invalidità e di reversibilità.

Relativamente all'articolo 5, comma 3, chiarisce che la suddetta disposizione non ha applicazione retroattiva, mentre evidenzia che, nella quantificazione degli oneri di cui all'articolo 6, si è tenuto conto sia del danno morale che di quello biologico. Con riferimento poi alla decorrenza dei benefici di cui all'articolo 7, ai fini della esatta individuazione della platea degli aventi diritto, nonché alle indicazioni dei relativi effetti finanziari nel corso del tempo, richiama la quantificazione operata dalla relazione tecnica, che illustra dettagliatamente i suddetti aspetti. In merito all'articolo 10, precisa che non sono in atto contenziosi di tipo amministrativo o contabile cui si possa applicare il beneficio del gratuito patrocinio ivi previsto, mentre risultano in corso unicamente giudizi penali e civili, il cui numero ed i cui oneri complessivi sono indicati in maniera esaustiva nella relazione tecnica.

Infine, rinvia per gli ulteriori approfondimenti sul provvedimento in esame all'analisi dettagliata contenuta in una nota tecnica, predisposta dal Ministero dell'interno, che consegna agli atti della Sottocommissione.

Il presidente AZZOLLINI sottolinea il grande valore sociale e di civiltà giuridica del disegno di legge in titolo, sul quale si è da tempo registrato un ampio consenso tra le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione. Evidenzia quindi che i chiarimenti offerti dal Governo, nonché le ulteriori indicazioni contenute nella documentazione testé depositata agli atti, forniscono adeguate ed esaustive risposte alle osservazioni del relatore, proponendo di conferire mandato al relatore stesso a predisporre un parere non ostativo.

La Sottocommissione, infine, approva all'unanimità la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 16,20.

FINANZE E TESORO (6^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2004

46^a Seduta

La Sottocommissione riunitasi sotto la presidenza del presidente Costa, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1^a Commissione:

(3069) Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bornacin ed altri; Bielli ed altri; Barbieri Antonio: parere favorevole con osservazione

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2004

39^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Fab-
bri, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(3069) Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice,
approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di
legge d'iniziativa dei deputati Bornacin ed altri; Bielli ed altri; Antonio Barbieri: parere
favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2004

48^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Boldi, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1^a Commissione:

(3069) Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bornacin ed altri, Bielli ed altri; Antonio Barbieri: parere favorevole.